

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di programma art. 34 d. lgs.18.08.2000 n° 267 tra il Comune di Casale Monferrato e i comuni del territorio dell'ex U.S.L. 76, per la realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati da "utilizzi impropri" di materiali contenenti amianto, comunemente noto come "polverino", e l'erogazione di contributi per la rimozione delle coperture in cemento-amianto

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente

Visto l' art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Avvisa:

che l' Accordo di Programma tra il Comune di Casale Monferrato ed i comuni del territorio dell' ex USL 76 è consultabile presso il Settore tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato, tel. 0142/444.328.

Casale Monferrato, 21 giugno 2005.

Il Dirigente
Ferdinando Albertazzi

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Brozolo (Torino)

Statuto comunale modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 4.03.2005

Art. 1 DEFINIZIONE

Il Comune di Brozolo è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune rappresenta la comunità di Brozolo, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si impegna a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione e a garantire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente.

3. Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, nonché a valorizzare le risorse della comunità locale, promuovendone lo sviluppo economico e sociale.

4. Il Comune coordina la propria azione con quella degli altri Enti Locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei servizi di bacino ultra comunale.

5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e opera secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, perseguendo inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE - GONFALONE - STEMMA

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate: Grisoglio, Piai, Fabbrica, Stazione, Pirenta, Fabbrichetta, Braia, Piazzone, Vignali, Casaretto, Peile, Vallà, e dai seguenti agglomerati: Fornace, Buggiali, Castello, Imbrovito, Campolungo, Cucco, Fracia, S. Bernardino, Casazza, Casalucco, Casai, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 8,94 confinante con i Comuni di Brusasco, Verrua Savoia, Robella, Cocconato e Moransengo.

3. Il palazzo civico sede del Comune, è ubicato nella borgata Grisoglio che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, detti organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

6. La legge disciplina e fissa le modalità per l'uso dei gonfaloni e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell'ambito dei territori comunali.

PARTE II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BROZOLO

Art. 4

ORGANI DEL COMUNE

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 5

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. I Consiglieri per l'esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

3. E' Consigliere anziano quello che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, al tal fine, il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 6

DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a n° 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, su istanza di un Consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questo abbia presentato adeguate giustificazioni.

5. Il Consigliere comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 7

POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il Sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 8

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei Consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di Consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 9

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi formati da più di un componente. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

3. La seduta dei capigruppo costituisce la conferenza dei capigruppo, per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite: è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.

4. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

PRINCIPI DI RAPPRESENTANZA E DI DEMOCRAZIA

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo del Comune e rappresenta l'intera comunità.

2. Al Consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare l'indirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del Comune e di controllarne i tempi e i modi d'attuazione.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

5. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, formula gli indirizzi ai quali il Sindaco si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente strumentale.

6. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e della pari-opportunità.

Art. 11

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. La elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa delibera da parte del consiglio.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12

SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure previste dal D.L.vo n.267/2000;

2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 13

RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale ed i componenti della Giunta Comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 14

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio.

2. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei Consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco, con le modalità stabilite nell'art. 31 del presente Statuto.

c) Comunicazione del Sindaco della nomina del Vice-sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate, da parte

del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16 ADUNANZE

1. Il Sindaco convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente in caso di impossibilità del Sindaco sono assolti dal Vice-sindaco e, nei casi previsti, dal Consigliere anziano. Qualora il Vicesindaco non fosse consigliere la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

4. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

7. Gli assessori non consiglieri hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate e/o riferire su problematiche attinenti alle stesse materie delegate.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco o suo sostituto e dal Segretario Comunale.

Art. 17 CONSIGLIO APERTO E SEDUTE ECCEZIONALI

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nell'articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri presenti, purché espresso da almeno quattro Consiglieri.

Art. 18 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplina la materia.

4. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

5. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

- a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione
- c) gli Assessori non Consiglieri.

Art. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quanto occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento dei soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili di servizio, dei concessionari di servizi comunali.

6. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la loro presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio.

Art. 20 COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta.

2. La commissione speciale d'indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale d'inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell'Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 21 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dei servizi dell'Ente ed adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Può, inoltre, impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte del collegio nel suo complesso, in conformità alla legge ed al presente Statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I COMPOSIZIONE - NOMINA - CESSAZIONE

Art. 22 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e dal numero massimo di Assessori previsto dalla legge, nominati dal Sindaco (quattro).

2. Gli Assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, siano in possesso di documentata professionalità e competenza amministrativa.

3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 23 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo "status" degli Assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

3. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l'attività di controllo.

Art. 24 DURATA - DECADENZA - CESSAZIONE

1. La Giunta rimane in carica, con il Sindaco che l'ha nominata, sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del Sindaco e del Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le ulteriori cause di cessazione della Giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli Assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 25 DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di Assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell'intera Giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco nel termine di dieci giorni.

Art. 26 REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Nei successivi venti giorni, dall'adozione del provvedimento, il Sindaco è tenuto a darne motivata comunicazione al Consiglio.

SEZIONE II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 27 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto; i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di recepimento dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi.

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 28 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta può provvedere con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 ASSESSORI

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco allo svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 30 ELEZIONE, CESSAZIONE

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, nonché il suo "status".

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del Consiglio, presta innanzi al Consiglio comunale, il seguente giuramento: "Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale".

3. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 31 COMPETENZA

1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obbiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme re-

golamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità.

c) Coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

b) non può avocare a sé, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d'inezia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un "commissario ad acta" per surrogare gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza;

c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario comunale, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

6. Il Sindaco può delegare agli Assessori le attribuzioni indicate al comma precedente del presente articolo.

7. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con gli Assessori ed i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 32 VICESINDACO ED ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. La nomina a Vicesindaco deve essere indicata nell'atto di nomina dell'Assessore.

PARTE III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 33 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti collettivi su specifici problemi.

**Art. 34
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

1. L'esercizio della funzione amministrativa deve garantire la partecipazione ad ogni fase del procedimento da parte del cittadino, singolo o associato, che ne faccia richiesta o che, comunque, sia interessato al medesimo.

2. Nessun atto comunale è segreto se non previsto come tale dalla legge o dall'apposito regolamento e tutti possono ottenerne copia previo pagamento dei soli costi materiali. Il Comune garantisce il diritto di informazione e di accesso come diritto fondamentale del cittadino. Il regolamento ne definisce tempi e modalità.

**Art. 35
ISTANZE**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

**Art. 36
PETIZIONI**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo, provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

**Art. 37
PROPOSTE**

1. Il 25 % dei cittadini residenti, calcolati sul numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi rilevanti per l'interesse pubblico che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il

contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

**Art. 38
CONSULTAZIONI**

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini o le formazioni sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste dal regolamento sulla partecipazione, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive generalizzate.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

**Art. 39
REFERENDUM**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo decennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 30 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale;

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

**Art. 40
EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

**CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

**Art. 41
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalle emissioni dei provvedimenti.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell'istruttoria dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 42

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- b) L'oggetto del procedimento amministrativo;
- c) Le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 43

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei Bollettini Regionali della Regione e di tutti regolamenti comunali vigenti.

Art. 44

DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'amministrazione del Comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Compete alla civica amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

PARTE IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 45

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

Art. 46

PERSONALE

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. L'ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilità (responsabilizzazione) dei dipendenti.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

5. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 47

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare dell'ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall'Agenzia Autonoma.

2. La Legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento

economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del Segretario comunale.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'ente.

Art. 48 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.

2. Ove il direttore generale non sia nominato il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale.

3. La legge ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il Segretario comunale dell'ente se tali due figure non coincidono.

Art. 49 INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, o del direttore generale se nominato, prepone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile.

2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 50 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti apicali, di direzione d'ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l'assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 51 RESPONSABILITÀ

1. Gli atti organizzativi si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti organizzativi previsti nel presente capo sono adottati dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore generale e dai responsabili delle strutture di vertice, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

CAPO II LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 52 PRINCIPI

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 53 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, con la città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l'organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 54 CONSORZI

1. Il Comune può costituire con altri Enti, secondo la previsione della legge, consorzi:

a) per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

b) per l'esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione costituita dal consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.

Art. 55 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune può altresì aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del Sindaco ed è prevista l'approvazione del Consiglio Comunale esclusivamente nelle fattispecie previste dal D.L.vo n.267/2000.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

PARTE V ATTIVITÀ REGOLAMENTARE - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 56 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, del D.L.vo n.267/2000, come modificato dalla Legge n. 131/2003, attuativa della Legge Costituzionale n. 3/2001, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti dello Stato, della Regione, nelle materie riservate alla loro esclusiva competenza, e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del Comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.

Art. 57

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 22 lettera a) del D.L.vo n.267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune:

a) dopo l'adozione della deliberazione di approvazione;

b) successivamente, per ulteriori quindici giorni, dopo che il provvedimento ha conseguito la propria esecutività ai sensi di legge.

CAPO II

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 58

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi, per conseguire la sua piena efficacia.

3. Al termine della pubblicazione di 30 giorni, il Comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, (pubblicità notizia).

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 59

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure di cui all'articolo precedente.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'ente.

Comune di Ronsecco (Vercelli)

Statuto comunale deliberazione C.C. n. 15 del 21 marzo 2005

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Ronsecco è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto di statistica nazionale e confina con i Comuni di Trino Vc., Tricerro, Desana, Lignana, BIANZÈ, Crova e Tronzano.

2. La circoscrizione del Comune comprende la Fraz. Lachelle, storicamente riconosciuta dalla Comunità.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi a quelli approvati con deliberazione C.C. 285 del 05/03/50 e riconosciuti con DPR in data 04.05.1951.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, ove possibile, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati;

c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Tale procedimento è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, sia d'ufficio sia su istanza di terzi ed è applicabile anche al Sindaco, quale membro aggiunto del Consiglio.

5. In caso di inerzia, ritardo od omissione del Consiglio, sarà compito del Difensore Civico Regionale provvedere alla nomina di apposito Commissario "ad acta".

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 36.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Loro compito principale è l'esame preparatorio degli atti deliberativi da sottoporre al Consiglio.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. In caso di ritardo, inerzia od omissione, sarà compito del Difensore Civico Regionale nominare

apposito Commissario "ad acta" per ovviare alle inadempienze di cui trattasi.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 20

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 21

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 22

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 23

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 24

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 4 (quattro). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 27

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune

assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30 Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 31

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 30% del corpo elettorale.

Art. 32

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 33

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni

e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 36

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Occorre comunque la doppia pubblicazione per tutti i regolamenti di natura igienico-sanitaria ed ambientale.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia

Art. 38

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria. Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 39, prevede, altresì, che all'organo di revisione siano messi a disposizione mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 41

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio entro i termini, spetterà al Prefetto nominare un Commissario "ad acta" ed altresì iniziare la conseguente procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio da parte del Prefetto del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 43

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione

contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che, dopo la nomina di un Commissario "ad acta" per i provvedimenti conseguenti, inizierà la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Art. 45

Strumenti di autotutela

1. Il potere di autotutela spetta esclusivamente all'Organo che ha emanato l'atto, dopo gli opportuni approfondimenti istruttori.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 45

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 46, comma 2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 46

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche

del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 45.

Art. 47

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

**FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 48

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 49

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE**

Art. 50

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II

**SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

Art. 54

Segretario Comunale - Direttore Generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 56

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 57

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 59

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 60

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con ri-

ferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 61
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 62
Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 63
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore allo scadere dei 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Sarà cura del Segretario Comunale/Direttore Generale predisporre la sua pubblicazione sul B.U.R., nonché il successivo invio al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5) (omissis)

Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5) (omissis)

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

S.E.V. - Servizi Ecologici del Vergante - Lesa (Novara)

Tariffe idriche

Presa visione della nota CCIAA di Novara prot. n. 6159 del 5 maggio c.a. ritiene di uniformarsi alle stesse e revoca la determinazione assunta con Verbale n. 17 del 21 dicembre 2004.

Le tariffe restano determinate in

Fasce consumo	Da mc	A mc	Tariffe
1	0	50	euro 0,27
2	51	110	euro 0,49
3	111	200	euro 0,54
4	Oltre 200		euro 0,65

Piscine ed usi industriali euro 3,54

Canone fognatura euro 0,096525
Canone depurazione euro 0,271139

Ha deciso altresì di non far più pagare il costo del contatore ma far pagare il nolo annuo nella misura come all'atto di assunzione della gestione del Servizio prevista dalla delibera Cipe n. 45/1974.

Lesà, 26 maggio 2005

Il Direttore
Agostino Di Natale

ALTRI ANNUNCI

Casa di Riposo - Asti

Estratto di avviso d'asta pubblica per vendita immobile

Questa Casa di Riposo indice per il giorno 19.7.2005 alle ore 10,00 in Asti, in un locale dell'Ente un pubblico esperimento d'asta per l'alienazione di immobile e precisamente:

- Fabbricato sito in Asti C.so Alfieri, 141 - 159 e Via Arò, 5 al prezzo a base d'asta di Euro 1.296.569,40.

Il bene sopra indicato viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con accessioni e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie con azioni e ragioni.

Cauzioni a garanzia dell'offerta: Euro 64.828,47 a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato alla Casa di Riposo della Città di Asti.

L'asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta con l'esclusione delle offerte in ribasso, secondo le norme dell'articolo 73 lett. C) del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, R.D. 23.5.1924 n. 827 e s.m.i.

L'avviso integrale d'asta è affisso all'Albo dell'Ente e all'Albo pretorio del Comune di Asti, lo stesso può essere richiesto in copia all'Ufficio Economato dell'Ente Tel. 0141/436936 Fax 0141/30133 od essere visionato sul sito internet all'indirizzo www.casadiriposo.asti.it

Il Direttore
Guido negro

La Presidente
Orsolina Costelli

1

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del C.C. n.17 del 10.06.2005: Regolamento edilizio comunale - modifica all'articolo 2 "formazione della commissione edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/99, le modifiche da apportare al testo del comma 2 del citato articolo 2 sostituendolo con il seguente:

“ La Commissione è composta dal Presidente e da cinque componenti, di cui due proposti dalla minoranza. Il Presidente viene eletto con separata votazione a maggioranza dei presenti. I cinque componenti vengono eletti con unica votazione, nella quale ciascun consigliere può votare un solo nominativo. Qualora vi fossero più candidati con lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più anziano di età. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza della minoranza. Tra i componenti eletti devono essere presenti almeno un esperto in materia ambientale ed un esperto in materia di abbattimento di barriere architettoniche.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.

(omissis)

Il Dirigente del 2° Settore
Mauro Marchisio

2

Comune di Bioglio (Biella)

Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.7 della L.R. 20.10.2000 n.52

Il Responsabile del Procedimento

Vista la LR n.52 del 20.10.2000 e la Dgr n.85-3802 del 6.8.2001

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 6 in data 22-04-2005 è stato definitivamente approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20-12-2002, n. 52.

Bioglio, 22 giugno 2005.

Il Responsabile Supplente del Servizio Tecnico
Michele Regis Milano

3

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso deposito variante 4 bis

si rende noto

che la Variante 4 Bis che costituisce “Variante parziale” di P.R.G.C. agli effetti dell'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., per rendere conformi gli interventi per la realizzazione di un canile pubblico e le opere di arredo urbano per l'attuazione del Piano Urbano del Traffico, adottata con deliberazione di C.C. n° 44 del 7/06/2005, esecutiva ai sensi di legge,

è pubblicata

all'Albo pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 30.06.2005 fino al 30.07.2005

è depositata

In Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 30.06.2005 fino al 30.07.2005 nei seguenti Uffici e con il seguente orario:

- Dal lunedì al venerdì presso la Segreteria Comunale al Primo Piano dalle 8.30 alle 11.30;

- Sabato e festivi presso il Centralino al Piano Terra dalle ore 8,30 alle 9,30;

Si comunica altresì che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, precisamente dal 15.07.2005 al 30.07.2005, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare all'Ufficio protocollo del Comune, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi (in triplice copia) recanti l'oggetto: “osservazioni alla variante 4 bis al P.R.G.C.”.

Borgaro Torinese, 22 giugno 2005

Il Sindaco
Vincenzo Barrea

Il Responsabile del 3° Settore
Antonella Barretta

Comune di Buttigliera Alta (Torino)

Asta pubblica per l'alienazione di un terreno di proprietà comunale

Asta pubblica per l'alienazione di un terreno di proprietà comunale adiacente Via dei Comuni - F.4- Num. 596- Mq. 463 - Importo base d'asta: Euro 17.594,00 al rialzo.

Termine di presentazione offerte: ore 12 del 27/07/2005.

Il bando d'asta potrà essere ritirato presso il Comune o consultato al sito Internet www.comune.buttiglieraalta.to.it

Buttigliera Alta, 21 giugno 2005.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Cappa Graziella

4

Comune di Campiglione Fenile (Torino)

Avviso adozione definitiva del piano di zonizzazione acustica

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 20/10/2000 n. 52,

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/05/2005 è stato adottato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e che il provvedimento e tutti gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, Provincia di Torino ed ARPA Torino.

Il Sindaco
Riccardo Cordero

5

Comune di Cardè (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2005: "Esame ed approvazione Nuovo Regolamento Edilizio Comunale in applicazione dei disposti di cui alla Legge Regionale n. 19 del 08/07/1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da:
- n. 71 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo - art. 27 bis - relativo a disposizioni transitorie);
- n. 13 modelli allegati;
- n. 1 appendice all'art. 31;
- certificato con estremi di approvazione.

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29-07-1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6

Comune di Carmagnola (Torino)

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "Eurokarma 2000" - Variante strutturale puntuale al P.R.G.C. contestuale alla variante al P.P.E. Vigente - delib. c.c. n. 78 del 29.06.2004 - integrazioni - adozione definitiva

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 64 in data 1.06.2005 - dichiarata immediatamente esecutiva - sono stati adottati gli atti integrativi richiesti dalla Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici - con lettera in data 10.02.2005 prot. n. 4077 - Pratica n. A41279 - nell'ambito dell'approvazione della Variante strutturale puntuale al P.R.G.C. contestuale alla variante al P.P.E. vigente delle aree 5.2.1 a/b e AD 1A (parte), già adottata con deliberazione C.C. n.78 del 29.06.2004.

La deliberazione e gli elaborati tecnici saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depo-

sitati presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni consecutivi, dal 27 giugno al 26 luglio 2005, affinché chiunque possa prenderne visione.

Trattasi di pubblicità "per notizia" che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Carmagnola, 20 giugno 2005

Il Direttore di Ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Piero Robiola

7

Comune di Carmagnola (Torino)

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "Eurokarma 2000" - Variante strutturale puntuale al P.R.G.C. vigente area AD 1A (parte non compresa nel P.P.E.) - delib. c.c. n. 80 del 29.06.2004 - integrazioni - adozione definitiva

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che con deliberazione consiliare n. 65 in data 1.06.2005 - dichiarata immediatamente esecutiva - sono stati adottati gli atti integrativi richiesti dalla Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici - con lettera in data 10.02.2005 prot. n. 4074 - Pratica n. A41278 - nell'ambito dell'approvazione della Variante strutturale puntuale al P.R.G.C. vigente area AD 1A (parte non compresa nel P.P.E.), già adottata con deliberazione C.C. n. 80 del 29.06.2004.

La deliberazione e gli elaborati tecnici saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depositati presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni consecutivi, dal 27 giugno al 26 luglio 2005, affinché chiunque possa prenderne visione.

Trattasi di pubblicità "per notizia" che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Carmagnola, 20 giugno 2005

Il Direttore di Ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Piero Robiola

8

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum -Ristrutturazione ex cinema comunale con trasformazione in Centro Congressi"

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all.f), sui lavori pubblici,

IL Capo Settore Tecnico -
avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di "Ristrutturazione ex cinema comunale con trasformazione in Centro Congressi", ultimato i lavori in base al contratto di appalto rep. n. 3590 in data 10.5.2002 e atti di sottomissione rep. n. 3655 in data 23.05.2003 e rep. n. 3730 in data 20.10.2004, chiunque vanti crediti verso la ditta Egeo Costruzioni Generali srl di Corso F. Turati 15/bis Torino, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno

chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Castellamonte 17 giugno 2005

Il Capo Settore Tecnico
A.Maggiotti

9

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Avviso di deposito e di pubblicazione adozione progetto preliminare della variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.5.2005 con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della variante al PRGC ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Adeguamento PAL

rende noto

Che ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. la suddetta deliberazione con i relativi allegati, sono stati depositati presso la Segreteria in libera visione per la durata di 30 giorni consecutivi dal 30.6.2005 al 29.7.2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare entro i successivi 30 (trenta) giorni osservazioni nel pubblico interesse delle scelte di piano esecutivo proposte.

La consultazione potrà avvenire nei seguenti orari:

dal lunedì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Il Responsabile Area Tecnica
Francesco Eliseo

Il Sindaco
Francesco Viale

10

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di deposito piano esecutivo convenzionato in "area di completamento per attività produttive ed area artigianale esistente" in Frazione Foresto - comparto U1 denominato "S. Lorenzo"

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 22.06.2005 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "S.LORENZO", proposto dai Signori Gallo Anna Maria, Gallo Matteo, Tavella Bartolomeo, Tavella Catterina, Tavella Francesca, Sales Mario e Satta Puliga Giuseppe;

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 23.06.2005;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 08.07.2005 al 22.07.2005 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 22 giugno 2005.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

11

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di deposito piano esecutivo convenzionato denominato "Madonna del pilone 2005"

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 22.06.2005 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Madonna del Piloni 2005", proposto dal Signor Lurgo Gabriele;

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 23.06.2005;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 08.07.2005 al 22.07.2005 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 22 giugno 2005.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

12

Comune di Cavallirio (Novara)

Estratto deliberazione del C. C. n. 13 del 11.06.2005 ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omjssis)

delibera

- Di adottare, per i motivi di cui in narrativa, le modifiche all'art. 2 e 4 del Regolamento edilizio comunale;

- Di dare atto che con le modifiche al regolamento edilizio in questione, il regolamento è conforme al Regolamento tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29.07.1999 n. 548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/99.

Il Responsabile del Servizio
Monya Giampani

13

Comune di Cerrione (Biella)

Sdemanializzazione e declassificazione di tratto di strada comunale in via XX settembre

Visto l'art. 3 comma 5 della L.R. n. 86

Si rende noto

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 5 aprile 2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la sdemanializzazione e la declassificazione del tratto di strada comunale in via XX settembre, ai sensi del D.P.R. 495/92 con conseguente sdemanializzazione della sua superficie

- che la deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del 6 aprile 2005 e che nei successivi trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione non è stata presentata motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo;

Cerrione, 9 giugno 2005.

Il Segretario Comunale
Laura Gillio Menia

14

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 52/2000 - Adozione definitiva

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

rende noto

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 03/06/2005 ha approvato ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 la Classificazione Acustica definitiva del territorio comunale.

Costigliole d'Asti, 30 giugno 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Rita Gonella

15

Comune di Desana (Vercelli)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco rende noto che con deliberazione C.C. n. 12 del 30.5.05, è stato approvato il progetto definitivo di cui trattasi, recependo le osservazioni della Provincia di Vercelli e che tale progetto definitivo è stato debitamente trasmesso alla Regione Piemonte, all'ARPA ed alla Provincia di Vercelli.

Desana, 20 giugno 2005

Il Sindaco
Renato Graneris

16

Comune di Gressio (Cuneo)

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Gressio

Il Responsabile dell'area amministrativa

rende noto

che entro le ore 12.00 del giorno 19 agosto 2005 potranno essere presentate al Comune di Gressio le domande di partecipazione al concorso citato in oggetto.

Possono concorrere all'assegnazione i cittadini residenti oppure che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 45 della Regione Piemonte, in possesso dei requisiti per l'accesso.

Copia integrale del bando e della domanda sono depositati, per la consultazione o per chiederne copia, presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Gressio e pubblicati nella sede dell'A.T.C. di Cuneo ed all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'ambito territoriale sopracitato.

Addì, 30 giugno 2005

Il Responsabile dell'area amministrativa
Maria Rosa Sasso

17

Comune di Groscavallo (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n del 13.5.2005. Approvazione Regolamento edilizio comunale ai sensi della L.R. 8/7/1999 n. 19

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- di approvare ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di dare atto che il regolamento si compone di n. 70 articoli oltre a 14 modelli allegati, ed un certificato per gli estremi di approvazione del regolamento stesso.

- Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29.7.1999

- Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L.R. 8/7/1999 n. 19.

- Di dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L.R. 8/7/1999 n. 19 alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica;

- Di dare atto che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio è da ritenersi abrogato e privo di efficacia ogni altro atto precedentemente adottato in contrasto con il presente provvedimento.

- Groscavallo, 22 giugno 2005

Il Segretario comunale
Italia Sorvillo

18

Comune di Meana di Susa (Torino)

Variante generale al P.R.G.C

Il Sindaco

rende noto

Che presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 23 giugno al 23 luglio 2005, sono depositati "per notizia" gli atti relativi alla Variante Generale al PRGC - progetto preliminare - unitamente alla deliberazione del C.C. n. 12 del 10.6.2005. di adozione, affinché chiunque possa prenderne visione nel seguente orario: tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10 alle ore 12.

Meana di Susa, 23 giugno 2005

Il Sindaco
Mario Perotto

19

Comune di Mezzomerico (Novara)

Approvazione del regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Piemonte n. 19/1999 e s.m.i., il regolamento edilizio redatto dal geom. Massimo Brivio, Tecnico comunale, con l'ausilio dell'Architetto Giovanni Gramegna, che si unisce alla presente deliberazione sotto la lettera A);

2) Di dichiarare che detto Regolamento è stato approvato seguendo lo schema semplificato, come approvato dalla Regione Piemonte;

3) di dare ampio mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Massimo Brivio, affinché provveda. agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/99 e s.m.i.

Con successiva votazione favorevole unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano;

delibera

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

20

Comune di Moncrivello (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 2 maggio 2005: "Legge Regionale 8 luglio 1999, n° 19 Approvazione Regolamento Edilizio Comunale" - Estratto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, 3° comma della L.R. 8/07/1999, n° 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato alla presente Deliberazione, come parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il suddetto Regolamento è composto da:

- n° 72 articoli;
- n° 12 modelli allegati;
- n° 3 appendici.

3. Di dichiarare che il predetto Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte approvato con D.C.R. 39 luglio 1999, n° 548-9691.

4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione e del suddetto Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta

Regionale, Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte.

5. Di dare atto che la presente Deliberazione assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, 3° comma della Legge Regionale 8 luglio 1999, n° 19.

Il Segretario Comunale
Mariangela Brunoldi

21

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2005 ad oggetto: "Approvazione modifica del Regolamento Edilizio vigente ai sensi art. 3, c. 10, L.R. 19/99"

Il Consiglio comunale

(omissis)

Delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel

settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. cinque componenti designati dal

Consiglio Comunale. I componenti, nella prima seduta, eleggono il Presidente ed il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero (due) di membri eletti dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento

Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

(omissis)

Monasterolo di Savigliano, 30 giugno 2005

Il Funzionario
Bruno Parizia

22

Comune di Moncalieri (Torino)

Realizzazione rete fognaria bianca in Strada tiro a segno. Impresa: Cattaneo & C. S.p.a.. Via Aurora, 4, cap 10083 - (TO) Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di " Realizzazione rete fognaria bianca in strada Tiro a Segno ", eseguiti dalla ditta Cattaneo & C. S.p.a.. Via Aurora, 4, cap 10083 - (TO) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

23

Comune di Moncalieri (Torino)

Realizzazione fognatura bianca e nera in via Alfieri. Impresa: Consorzio Stabile FO.NI.CO. via Pasteur, 5, cap 10036 - (TO) Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di " Realizzazione fognatura bianca e nera in via Alfieri ", eseguiti dalla ditta Consorzio Stabile FO.NI.CO. via Pasteur, 5, cap 10036 - (TO) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

24

Comune di Moncalieri (Torino)

Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2003 - lavori di manutenzione straordinaria fognatura Corso Roma Iperstanda - rete fognaria bianca . Impresa: Mastra s.r.l. strada Meani, 12, cap 12030 - (CN) Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di "elenco annuale dei lavori pubblici anno 2003 - lavori di manutenzione straordinaria fognatura Corso Roma Iperstanda - Rete Fognaria Bianca", eseguiti dalla ditta Mastra s.r.l. strada Meani, 12, cap 12030 - (CN) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

25

Comune di Moncalieri (Torino)

Completamento fognatura nera in Strada Santa Vittoria. Impresa: Industria Costruzioni. Viale Piemonte n.38, cap 11027 - (AO) Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di " Completamento fognatura nera in strada Santa Vittoria ", eseguiti dalla ditta Industria Costruzioni, Viale Piemonte n.38, cap 11027 - (AO) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

26

Comune di Moncalieri (Torino)

Realizzazione rete fognaria bianca in Via Alta Italia. Impresa Costruzioni Geom. Egidio Valicenti. Via Carlo Levi, 39, cap 85035 - (PZ) Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554 del 21/12/1999)

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Moncalieri vista la comunicazione di ultimazione dei lavori di "realizzazione rete fognaria bianca in Via Alta Italia", eseguiti dalla ditta Impresa Costruzioni Geom. Egidio Valicenti. Via Carlo Levi, 39, cap 85035 - (PZ) con la presente

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Il Sindaco
Lorenzo Bonardi

27

Comune di Montecrestese (Verbania Cusio Ossola)

Dispositivo del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2005 "Modifica regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

delibera:

Di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, il quale, composto da n. 69 articoli e n. 13 allegati, è allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.-

Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale approvato è conforme al regolamento tipo regionale ed assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione (diventa esecutiva) per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.-

Di dichiarare, previa votazione e con voto unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000.-

28

Comune di Murello (Cuneo)

Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Murello - adozione definitiva

Il Sindaco

rende noto

che con D.C.C. n. 20 del 29.06.2004 è stato adottato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Murello.

Murello, lì 16 giugno 2005.

Il Sindaco
Francesco Godano

29

Comune di Noasca (Torino)

L.R. n. 52/2000 adozione piano definitivo di classificazione acustica

Il Segretario Comunale

rende noto

Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 3/4/2004, pubblicata in data 20/4/2004 è stato approvato il piano di classificazione acustica definitivo del territorio Comunale di Noasca ai sensi della L.R. n. 52/2000.

Il Segretario Comunale
Renzo Lacchi

30

Comune di Nole (Torino)

Pubblico incanto per la vendita di terreno comunale

E' indetto pubblico incanto per la vendita di terreno comunale edificabile di mq. 2382. L'importo a base d'asta è di Euro 240.000,00. Chiunque sia interessato all'acquisto dovrà presentare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/07/2005 offerta scritta in busta chiusa migliorativa rispetto all'importo posto a base d'asta oltre ai documenti richiamati nel bando disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l'ufficio tecnico comunale.

Nole 21 giugno 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Claudio Peinetti

31

Comune di Passerano Marmorito (Asti)

Adozione definitiva della classificazione acustica del Comune di Passerano Marmorito (art. 7, comma 5, L.R. 52/2000)

Il Segretario Comunale

Visto l'art. 7, comma 5, della L.R. 52/2000

rende noto

che con deliberazione n. 5 del 29 marzo 2005, esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva la classificazione acustica del Comune di Passerano Marmorito, composta dai seguenti elaborati:

Relazione descrittiva con allegate Tabelle della Fase I, II e III;

Tav. 1 Cartografia 1 : 10.000 dell'intero territorio comunale relativa alle FASI II - III e IV;

Tav. 2A Cartografia 1 : 2.000 del Concentrico relativa alla FASE II;

Tav. 2B Cartografia 1 : 2.000 del Concentrico relativa alla FASE III;

Tav. 2C Cartografia 1 : 2.000 del Concentrico relativa alla FASE IV;

Tav. 3A Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Bosco Rotondo relativa alla FASE II;

Tav. 3B Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Bosco Rotondo relativa alla FASI III e IV;

Tav. 4A Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Marmorito relativa alle FASI II e III;

Tav. 4B Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Marmorito relativa alla FASE IV;

Tav. 5A Cartografia 1 : 2.000 delle Frazioni Primeglio e Schierano relativa alla FASE II;

Tav. 5B Cartografia 1 : 2.000 delle Frazioni Primeglio e Schierano relativa alla FASE III;

Tav. 5C Cartografia 1 : 2.000 delle Frazioni Primeglio e Schierano relativa alla FASE IV;

Tav. 6A Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Serra relativa alle FASI II e III;

Tav. 6B Cartografia 1 : 2.000 della Frazione Serra relativa alla FASE IV.

Il Segretario Comunale Capo
Maurizio Rita Scuncio

32

Comune di Perrero (Torino)

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Perrero.

Ai sensi della L. R. 46/1995 e s.m.i. è indetto bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Perrero. Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti. Il termine per la presentazione è fissato il 5.8.2005.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Perrero tel. 0121 808808 - fax 0121 808758 - comune.perrero@libero.it

Il responsabile del servizio
Graziano Solaro

33

Comune di Prunetto (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 07.03.2005
"Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

-di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 in data 28.03.2003:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

(omissis)

2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urba-

nistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

(omissis)

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

(omissis)

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

(omissis)

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

(omissis)

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

-di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte;

-di dare atto che la presente deliberazione, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.19;

-di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n.19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

(omissis)

34

Comune di Rive (Vercelli)

Adozione preliminare variante P.R.G.. Avviso di deposito

Con deliberazione del Consiglio Comune n. 11 del 19/5/2005, è stata adottata in via preliminare la Variante del P.R.G., a norma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e succ. modif.

A norma dell'art. 15 della citata Legge, detta Variante rimane depositata presso la Segreteria di questo Comune per 30 giorni consecutivi dalla data del presente avviso, e per lo stesso tempo sarà pubblicata all'Albo Pretorio. Durante i successivi 30 giorni chiunque potrà presentare le proprie osservazioni.

Rive 14 giugno 2005

Il Sindaco
Gian Franco Manachino

35

Comune di Roasio (Vercelli)

Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (L.R. n. 52/2000). Approvazione Regolamento di Attuazione ed adeguamento cartografico

Il Funzionario Responsabile Ufficio Urbanistica

Vista la D.C.C. n. 23 del 28/04/2005, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di Attuazione e le modifiche cartografiche al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

Vista la L.R. n. 52/2000 e la D. G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001;

Visto il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

comunica

Che nell'Ufficio Tecnico comunale in via Torino 112, chiunque può prendere visione dei predetti atti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Ermanno Mazzia.

avvisa

Che entro i sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP, ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Roasio ed alla Provincia di Vercelli proposte e osservazioni.

Che il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso unitamente al piano di zonizzazione alle Province di Vercelli e Biella ed ai Comuni contermini, che possono avanzare rilievi e proposte entro centoventi giorni dall'avvio della procedura.

Roasio 20 giugno 2005

Il Responsabile del Servizio
Ermanno Mazzia

36

Comune di Roure (Torino)

Zonizzazione acustica del territorio comunale - avviso di conclusione procedura

Il Sindaco vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.5.2005 con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Roure.

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 20.10.2000 n. 52.

Rende noto che è stato approvato in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio di Roure.

Il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Bruno Lazzarini

37

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Approvazione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio rende noto:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2004 è stata approvata definitivamente la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

Che copia della documentazione suddetta con i relativi elaborati è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e all'ARPA.

Il Responsabile del Servizio
Enrica Pera Mut

38

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Piano di recupero di libera iniziativa, zona normativa 'Gt23' del P.R.G.C., sito in strada San Mauro (SUE 115) - Approvazione ai sensi dell'art. 43 e richiamati della l.r. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con n. 17 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Debetto, Puccio S., Rignanese, Scavone e Voto), palesemente espressi dai n. 22 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente;

delibera

1. di approvare il progetto di Piano di Recupero di libera iniziativa con il relativo schema di Convenzione, proposto dai signori Barrera Luigi, Bosonetto Paola Maria, Bosonetto Mario, Bosonetto Ines Maria Chiara e Bosonetto Marco, in qualità di comproprietari dell'area oggetto della presente, per l'attuazione di edilizia residenziale-terziaria, in zona normativa "Gt23", sito in Via San Mauro, ai sensi dell'art. 43 e richiamati della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Scheda tecnica informativa
- Schema di convenzione
- Computo metrico estimativo
- Relazione geologica
- Tavola n. 1 - Estratti e planimetrie
- Tavola n. 2 - Stato di fatto e relativi conteggi
- Tavola n. 3a - Progetto urbanistico dell'area
- Tavola n. 3b - Progetto urbanistico dell'area - Architettonico
- Tavola unica - Opere di urbanizzazione

2. di dare atto che:

- l'importo complessivo dei contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria ammonta a Euro 131.159,83;
- l'importo complessivo del contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria ammonta a Euro 101.046,87;
- l'importo per la monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria ammonta a Euro 12.239,37;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 41bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano di Recupero assumerà efficacia con la pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;

4. di dare atto che il progetto contenuto negli elaborati approvati con il presente atto non ha le caratteristiche per essere realizzato in base a semplice denuncia di inizio attività;

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica ed Attività Edilizie per l'espletamento dei successivi adempimenti per il perfezionamento dell'iter amministrativo della pratica.

Settimo Torinese, 27 maggio 2005

Il Sindaco
Aldo Corgiat Loia

39

Comune di Sparone (Torino)

Avviso ad opponendum - lavori di "sistemazione frana in Loc. Somnavilla - 4 programma stralcio" in Comune di Sparone (TO) Alluvione 2000

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art.360 della legge 2248 del 1865, l'art.93 del Regolamento 25/5/1865 n.350 e l'art.21 del R.D.8/2/1923 n.442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa I.CO.GE.I. Srl con sede in Cuorgnè, per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data 11.11.2002 n.740 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Parlante

40

Comune di Trecate (Novara)

Delibera c.c. n. 38 in data 30/05/2005 - "Regolamento edilizio comunale" modifica art. 2 comma 2 dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge regionale 8/7/1999 n. 19

Il consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) - di approvare la modifica all'art. 2 del comma 2 del Regolamento edilizio comunale, conforme al Regolamento edilizio tipo regionale, allegato alla Presente deliberazione come segue:

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia o suo delegato che la presiede, e da componenti, eletti dal Consiglio Comunale, in numero di otto, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) un membro deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

b) un membro deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, in materia di impianti tecnologici;

c) un membro deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, in materia di abbattimento di barriere architettoniche;

d) un membro deve essere competente in materia di legislazione urbanistica, diritto civile ed amministrativo;

2) - di dare atto altresì che la presente deliberazione assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) - di dichiarare la conformità della modifica all'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale, al Regolamento - tipo formato della Regione;

4) - di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

41

Comune di Varallo (Vercelli)

Ambito Territoriale n.27. Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28.03.1995 n.46 e s.m.i., è stato pubblicato in data 22.06.2005 il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di risulta e di recupero.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria

attività lavorativa nei Comuni dell'ambito territoriale n.27.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli Uffici del Comune di Varallo, dovranno essere presentate a partire dal giorno 27.06.2005 ed entro il termine tassativo del giorno 13.08.2005, salvo che non si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 13.09.2005.

Varallo 22 giugno 2005.

Il Sindaco
Gianluca Buonanno

42

Comune di Verbania

Dipartimento Servizi Territoriali. Adozione 2^ variante al piano particolareggiato del centro storico di Intra

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e S.M.I.

si rende noto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/05/2005 è stata adottata la 2^ Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Intra.

- Gli atti relativi alla suddetta Variante al piano particolareggiato, saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 30 giugno 2005 al 29 luglio 2005, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

- mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi trenta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche

temi di carattere ambientale, ai fini dell'applicazione della L.R. 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.

Verbania, 30 giugno 2005.

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

43

Comunità montana delle prealpi biellesi - Cossato (Biella)

Lavori di assetto idrogeologico lungo Rio Caligaris nel Comune di Strona — Avviso ai creditori

Il Responsabile del Procedimento

avvisa

di avere ordinato la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di assetto idrogeologico lungo Rio Caligaris nel Comune di Strona.

Tutti coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore: Impresa Paoletto F.lli Via Mazzini, 132 Crocemosso - Vallemosso (BI) per indebite occupazioni di aree o stabili e per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopra indicati, eseguiti per conto della Comunità Montana delle Prealpi Biellesi, in esecuzione al Contratto rep. n°246 del 03.06.04, sono invitati a presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione a questo Ufficio entro un termine non superiori a giorni 30 (Trenta) dalla data di pubblicazione di questo avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più prese in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami in ritardo.

Cossato, 30 giugno 05.

Il Responsabile del procedimento
Stefania Prospero

44

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Ordinanza istruttoria n. 39/81152 del 17/06/2005. Oggetto: Domanda a sanatoria (prot. n. 92725 del 06/11/2001 e successive integrazioni prot. n. 149551 del 30/11/2004) della Ditta Robbiano Claudio per la concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale dal subalveo del Torrente Stura in Comune di Ovada.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.74-45166 del 26/04/1995 che approva i "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda a sanatoria (prot. n. 92725 del 06/11/2001 e successive integrazioni prot. n. 149551 del 30/11/2004) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Robbiano Claudio intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua nella misura massima di 6 l/s e media di 1 l/s dal subalveo del Torrente Stura, ad uso industriale, in Comune di Ovada;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 0974/05 del 05/04/2005;

Ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 24/06/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Ovada, Rocca Grimalda e Silvano d'Orba;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Ovada;

- al Comando R.F.C. "Piemonte" - Corso Vinzaglio, 6 - Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 21/07/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui viene esercitata la derivazione.

I Comuni di Ovada, Rocca Grimalda e Silvano d'Orba restituiranno alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

45

Provincia di Alessandria - Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche

Ordinanza istruttoria n. 41/81665 del 20/06/2005. Domanda (prot. n. 6767 del 20/01/2003 e successive integrazioni prot. n. 76753 del 09/06/2005) della Ditta Poggio Michele per la trasformazione della licenza annuale di attingimento in concessione trentennale di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Tanaro nei Comuni di Masio e Felizzano.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.74-45166 del 26/04/1995 che approva i "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. sulla tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 6767 del 20/01/2003 e successive integrazioni prot. n. 76753 del 09/06/2005) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Poggio Michele per la trasformazione della licenza annuale di attingimento in concessione trentennale di derivazione d'acqua, nella misura massima di l/s 20 e media di l/s 7 dal Fiume Tanaro, ad uso irriguo, nei Comuni di Masio e Felizzano per uso irriguo;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 1403/03/MG del 08/04/2003;

Visto il nulla osta dell'A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po n. 3941 del 10/03/2003;

Ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 01/07/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni

consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Masio, Quattordio, Felizzano ed Oviglio;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

- al Comando R.F.C. "Piemonte" - Corso Vinzaglio, 6 - Torino;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24/08/2005, alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

I Comuni di Masio, Quattordio, Felizzano ed Oviglio restituiranno alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Giuseppe Puccio

46

Provincia di Alessandria

D.D. 27 maggio 2005 n. 498. L.R. 45/1989. Ditta Scamazzo Eva. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di sistemazione di terreno agricolo in località C. Micotto nel Comune di Ovada (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

47

Provincia di Alessandria

D.D. 30 maggio 2005, n. 502. L.R. 45/1989. Ditta Mignano Francesco. Autorizzazione in sanatoria ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo in variante agli interventi già autorizzati dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 992 del 26/10/2000 per la realizzazione di un capannone agricolo ad uso cantina in località Laprato nel Comune di Francavilla Bisio (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

48

Provincia di Alessandria

D.D. 31 maggio 2005 n. 514. L.R. 09/07/1908 n. 445 e sue successive modifiche e integrazioni. L. 02/02/1974 n. 64 - art. 2. Ditta Menghi Alessandro. Autorizzazione per lavori redistribuzione interna e di prospetto, formazione intercapedine retro casa, sistemazione portico in cortile del fabbricato sito in Montecastello (AL), Via della Chiesa n.14.

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

49

Provincia di Alessandria

D.D. 9 giugno 2005 n. 526. L.R. 45/1989. Ditta Pieri Carla. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo relative a lavori di livellamento, pulizia e sistemazione di terreno per impianto di nuovo vigneto in località Valle Bosio nel Comune di Gavi (AL).

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

50

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 4860 del 30/05/2005. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/10/2001 alla Provincia di Asti dall'Acquedotto Rurale "Cherposio" per derivazione d'acqua sotterranea da due sorgenti site nei Comuni di Cassinasco (AT) e Monastero Bormida (AT) ad uso potabile.

il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Acquedotto Rurale "Cherposio" la derivazione di 0,20 l/s max e 3.000 mc/anno di acqua sotterranea da due sorgenti nei Comuni di Cassinasco (AT) e Monastero B.da (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 104,36 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione -

(omissis) -

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente in applicazione dell'art. 22 del D.lgs 152/1999 e succes-

sive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. (omissis)

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 4888 del 31/05/2005. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27/12/2000 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Vergnano Olimpia per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi e una sorgente siti in Comune di Cossombrato (AT) ad uso irriguo a bocca non tassata.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Vergnano Olimpia la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi e da una sorgente nel Comune di Celle Enomondo (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,015 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi

che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 5125 del 08/06/2005. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 03.08.2000 alla Provincia di Asti dall'ASP S.P.A. per derivazione d'acqua sotterranea da undici pozzi siti nei Comuni di Asti, Cantarana (AT) e San Damiano d'Asti (AT) ad uso potabile.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'ASP S.P.A. la derivazione di l/s max. 171,5 e mc/a medi 3.575.966 acqua sotterranea da undici pozzi nei Comuni di Asti, Cantarana (AT) e San Damiano d'Asti (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 2030,68 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; (omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

53

Provincia di Asti

Determinazione del Dirigente n. 5255 del 13 giugno 2005. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale

Il Dirigente

(omissis)

determina

Di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Provinciale di Asti - Sezione Socio-Assistenziale, l'Organizzazione di Volontariato "C.V.S. - Centro volontari della sofferenza - Via Isnardi, 11 - 14100 Asti (omissis)

1) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

2) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata;

3) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio
Promozione Sociale ed
Economica
Angelo Borgogno

54

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 5285 del 13/06/2005. D.P.G.R. 10/R 29/07/2003 - Domanda di concessione presentata in data 29.07.2004 alla Provincia di Asti dalla Ditta Errebi S.P.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi (autolavaggio) e civile (irrigazione aree verdi e antincendio). Istanza: 716/04.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Errebi S.p.A. la derivazione di 12 l/s massimi, 0.08 l/s medi e 2.500 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per produzione di beni e servizi (autolavaggio);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 309,25 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 6 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. In caso di interferenza, anche se accertata successivamente al rilascio della presente concessione, l'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali.

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

55

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 5300 del 14/06/2005.
T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta SO.VI.PI. SAS per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti in comune di Calamandrana (AT) ad uso produzione di beni e servizi.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta SO.VI.PI. SAS la derivazione di 0,75 l/s massimi e 11.800 mc/anno medi di acqua sotterranea da tre pozzi nel Comune di Calamandrana (AT) per uso produzione di beni e servizi (alimentare);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 1790,72 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione

(omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

56

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione Dirigenziale n. 5356 del 15/06/2005.
T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 22/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Rosso Luigi Annibale per derivazione d'acqua sotterranea da sette pozzi siti nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Rosso Luigi Annibale la derivazione di acqua sotterranea da sette pozzi nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2,80 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni

ni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

57

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Determinazione Dirigenziale n. 5462 del 20/06/2005. T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/05/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Torchio Stefano a cui è subentrato il figlio Torchio secondo in qualità di titolare dell'AZ. AGR. la Cascinetta per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Celle Enomondo(AT) ad uso agricolo. Approvazione disciplinare e volturazione. Codice Utenza AT10208

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. La Cascinetta di Torchio Secondo la derivazione di 1 l/s massimo e 50 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Celle Enomondo(AT) per uso agricolo (abbeveraggio bestiame);

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. (omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione (omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(omissis)

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia

alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

58

Provincia di Asti - Settore Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Determinazione Dirigenziale n. 5355 del 15.06.2005. D.P.G.R. 29.7.2003, n. 10/R - Domanda presentata in data 21.04.2005 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Roero Bruno per licenza di attingimento di acqua dal Torrente Tiglione in Comune di Vigliano d'Asti(AT) ad uso lavaggio di inerti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1 salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Roero Bruno per l'attingimento di mod. max. 0,01 di acqua dal Torrente Tiglione in Comune di Vigliano d'Asti (AT) per uso lavaggio di inerti;

2 di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2005 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di euro 530,15 .

Asti, 15 giugno 2005

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

59

Provincia di Asti

Decreto di esproprio n.1 del 20/06/2005 . Decreto di esproprio dei beni immobili per i lavori di : S.P.2 "Murisengo-Villanova"-eliminazione punto pericoloso al km.12+350 in comune di Montechiaro d'Asti.

Il Dirigente dell'area Infrastrutture e Territorio

(omissis)

decreta

Art.1- E' pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resi necessari per la realizzazione dei lavori di eliminazione del punto pericoloso al Km.12+350 sulla S.P. 2 "Murisengo-Villanova" in Comune di Montechiaro d'Asti, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreno distinto in catasto terreni del Comune di Montechiaro d'Asti Foglio.9 mappale 644 (ex.155b) della superficie di mq. 160 totalmente espropriati - Intestato catastalmente a :

-Genevro Giuseppina, (omissis)-prop. per 1/2;

-Genevro Maria, (omissis)- prop.per 1/2.

(omissis)

Il Dirigente Area Infrastrutture e Territorio
Paolo Biletta

60

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Pozzo n. 5417 in Comune di Cardè

- Provincia di Cuneo (omissis) 16.12.2004 n. 496 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta Culasso Michele la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Pozzo n. 5417 in Comune di Cardè per la portata di mod max 0,40 (l/s 40) e mod. medi 0,0133 (l/s 1,33) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 16.11.2004, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

La Ditta titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. La Ditta concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 10 giugno 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

61

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Concessione di derivazione da pozzo n. 5519 in Comune di Revello ad uso irriguo

Provincia di Cuneo (omissis) 16.12.2004 n. 498 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta Alocco Paolo la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal Pozzo n. 5519 in Comune di Revello per la portata di mod max 0,20 (l/s 20) e mod. medi 0,0125 (l/s 1,25) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 5.11.2004, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 7 - Riserve e Garanzie da Osservarsi.

La Ditta titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. La Ditta concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 10 giugno 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

62

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1405 - Azienda Agricola dei Paschi - Beinette

Il Dirigente

Vista la domanda in data 28.9.2004 dell'azienda Agricola dei Paschi di Bassignana Walter, con sede in Beinette Via dei Paschi n. 91 b, intesa ad ottenere l'au-

torizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5780 in Comune di Beinette per moduli massimi 95 e medi 0,45 ad uso ittico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 1168 /05/PU;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Beinette, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Beinette, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Beinette; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Beinette 12081 Beinette

All'Azienda Agricola dei Paschi di Bassignana Walter e C. Via dei Paschi n. 91 b 12081 Beinette

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 31.8.2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Beinette; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Beinette restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 20 maggio2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

63

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Derivazione d'acqua dal pozzo n. 5404 in Comune di Centallo.

(omissis) 12.01.2004 n. 5 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta Isoardi Gualtiero la concessione trentennale di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5404 in Comune di Centallo per la portata di mod. 0,015 (l/s 1,5) ad uso zootecnico e mod. max 0,30 (l/s 30) e medi 0,017 (l/s 1,7) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 30.09.2003, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 8 - condizioni da osservarsi.

La Ditta dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia o protesta di danni da parte i terzi, che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'articolo 13.

Il Responsabile dell'ufficio autonomo
Germano Tonello

64

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5425 in Comune di Fossano

PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 1.04.2005 n. 115 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al sig. Aimetta Corrado la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5425 in Comune di Fossano per la portata di mod. max 0,40 (l/s 40) ad uso antibrina e mod. max 40 e medi 0,0095 (l/s 0,95) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 1.02.2005, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 8 - garanzie da osservarsi.

La Ditta titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. La Ditta concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Il Responsabile dell'ufficio autonomo
Germano Tonello

65

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Avviso finale derivazione da pozzo n.5515 in Comune di Saluzzo

(omissis) 16.12.2004 n. 497 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta Ferrero Laura la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal

Pozzo n. 5515 in Comune di Saluzzo per la portata di mod max 0,20 (l/s 20) ad uso antibrina e mod. max 0,20 (l/s 20) e mod. medi 0,0104 (l/s 1,04) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 9.11.2004, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 7 - riserve e garanzie da osservarsi.

La Ditta titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. La Ditta concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Il Responsabile dell'ufficio autonomo
Germano Tonello

66

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Concessione quarantennale derivazione da pozzo n. 5390 di derivazione d'acqua in Comune di Cuneo

(omissis) 8.09.2004 n. 360 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Cascina Rosina la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5390 in Comune di Cuneo per la portata di mod. max 0,90 (l/s 90) ad uso antibrina e mod. max 0,45 (l/s 45) e mod. medi 0,0281 (l/s 2,81) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 18.06.2004, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 7 - Riserve da Osservarsi.

La Società titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Responsabile dell'ufficio autonomo
Germano Tonello

67

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Avviso finale derivazione da pozzo n. 5502 in Comune di Racconigi

(omissis) 1.04.2005 n. 114 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Ditta R.C.B. di Rizzi & C. S.n.c., la concessione trentennale di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5502 in Comune di Racconigi la portata di mod. max 0,04 (l/s 4) e mod. medi 0,0133 (l/s 1,33) ad uso igienico e antincendio; (omissis)

Estratto del Disciplinare 9.11.2004, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: ART. 7 - garanzie da osservarsi.

La Ditta titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. La Ditta concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Il Responsabile dell'ufficio autonomo
Germano Tonello

68

Provincia di Novara - III Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio

Delibera n° 280 del 16.06.2005 - autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs n.59/2005: modifica del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

di modificare, ai sensi dell'art.5 comma 19 del D.Lgs n.59/05 il calendario già precedentemente approvato con DGP n.358 del 22.6.2002 e modificato con DGP n.792 del 6.12.2002, con il seguente:

Scaglione	Termine per la presentazione dell'istanza	Categorie di attività industriali di cui all' Allegato I del D. Lgs. n.59/2005
1°	30.11.2005	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6.1, 6.6.
2°	31.12.2005	3.3, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4.a.
3°	30.01.2006	4.2, 4.5.
4°	28.02.2006	1.1, 3.1, 6.4.b, 6.4.c.
5°	31.03.2006	2.6 nei territori dei comuni di Gozzano, Briga Novarese e Pognio.
6°	30.04.2006	2.6 nei rimanenti comuni e per le restanti categorie (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.4, 4.3, 4.4, 4.6, 6.5, 6.7, 6.8).

di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai responsabili dei servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

Il presente provvedimento diventerà esecutivo in data 4 luglio 2005.

69

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 46-279937/2005 del 26 maggio 2005. Oggetto:Prat. 37/1999.S.P. n. 92 di Castiglione. Ampliamento e rettifica della sede stradale. IV lotto. Determinazioni delle indennità(da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Castiglione Torinese e San Mauro Torinese. Leggi 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

omissis

determina

Art. 1) Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Castiglione Torinese e San Mauro Torinese necessari ai lavori di sistemazione e rettifica della S.P. n. 92 di Castiglione Torinese sono stabiliti nella misura

indicata nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2) Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all'Ente espropriante:

1) - se intendono accettare l'indennità proposta;

2) - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l'indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992. In caso di silenzio le indennità s'intendono rifiutate.

Art. 3) Estratto del presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Castiglione Torinese e San Mauro Torinese .

Art. 4) Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 maggio 2005

Il Dirigente del servizio espropriazioni
Laura Donetti

70

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 160-280441 del 19.05.2005 - Codice univoco: TO-A-10097

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 160-280441 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10097;

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Pixel S.r.l. - (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Torre Pellice in misura di litri/sec max 2400 e medi 2100 per produrre sul salto di mt 6.85 la potenza nominale media di kw 141. (1° salto-centrale "Mazzonis") con restituzione nel canale di carico della centrale "Abrard" (2° salto) nello stesso Comune.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 21.11.1989, data del provvedimento di autorizzazione provvisoria alla realizzazione delle opere, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni della data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.5.2005:

(omissis)

Art. 10 - Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 780 litri/sec (DMV). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

71

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 161-280449 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10096

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 161-280449 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10096

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Pixel S.r.l. (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dallo scarico della "ex centrale Mazzonis - 1° salto" a sua volta derivato dal T. Pellice in Comune di Torre Pellice in misura di litri/sec max 2400 e medi 2100 per produrre sul salto di mt 8.96 la potenza nominale media di kw 184.5. (2° salto-centrale "Abrard") con restituzione parte nel Torrente Pellice e parte verso l'opera di presa del "Canale di Pralafera" (Grande derivazione TO 10024) nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 21.11.1989, data del provvedimento di autorizzazione provvisoria alla realizzazione delle opere, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa, d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali varia-

zioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

72

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione, Risorse Idriche n. 162/280457 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10088, TO-A-10089

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 1018, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti.

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 162-280457 del 19.5.2005 - Codice univoco: TO-A-10088, TO-A-10089

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale - relativo alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangone, Ollasio e Bealera di Giaveno in Comune di Giaveno in Comune di Trana in misura di l/sec massimi 610 e medi 450 ad uso energetico per produrre sul salto di mt. 12,45 la potenza nominale media di di kw 55 con restituzione nel T. Sangone nello stesso Comune, assentita al sig Oberto Guido (omissis) con DGR 102-19089 del 12.10.1992;

2. fatto salvo quanto potrà emergere a lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, a seguito della presentazione della dichiarazione giurata di conformità delle opere al progetto approvato ed alla esecuzione del collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, è approvato il progetto esecutivo così come descritto in dettaglio in premessa, con le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto a garantire in ogni condizione idrologica il deflusso minimo vitale a valle delle opere di presa attraverso la scala per la risalita dell'ittiofauna, nella misura indicata nel disciplinare suppletivo di concessione; l'esercizio della derivazione dovrà venire sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale a detto valore. A tale scopo dovranno venire rispettate, le prescrizioni di cui all'art. 9 del disciplinare suppletivo di concessione sulle modalità realizzante della scala per la risalita dell'ittiofauna;

- il concessionario trattandosi di impianto soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale modulato ai sensi della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, è tenuto a posizionare in corrispondenza della sezione di rilascio del DMV un cartello indicatore dei termini relativi al deflusso minimo vitale nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte a un pubblico non specialistico;

- il concessionario dovrà apporre e mantenere per tutta la durata della concessione idonei capisaldi alle soglie delle traverse di derivazione, alla soglia della scala per la risalita dell'ittiofauna, allo sfioratore e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua;

- il concessionario dovrà apporre mantenere per tutta la durata della concessione alla struttura esterna dell'opera di captazione, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera;

- 3. Prima della realizzazione delle opere in alveo, il concessionario dovrà comunicare ai sensi degli artt. 7 e 28 del R.D. 22.11.1914 n. 1486 "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale" e s.m.i, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della scala di risalita per l'ittiofauna;

(omissis)

73

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 197-289123/2005 del 25/5/2005 -(Codice pratica: A/761)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 197-289123/2005 del 25/5/2005 -(Codice pratica: A/761)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla Sig.ra Lingua Gemma con sede in Via IV Novembre, 33 - Villafranca Piemonte, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Villafranca Piemonte per uso irriguo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5,82 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 5,82 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Villafranca Piemonte distinti in Catasto dal Foglio 76. Particelle nn. 118 -

136 - 137 - 148 - 149 - 150 aventi la superficie complessiva di Ha 5.82.30; (...omissis...)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

74

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 198-289158/2005 del 25/5/2005 - (Codice pratica: A/681)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 198-289158/2005 del 25/5/2005 - (Codice pratica: A/681)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Bonifacio Giuseppe con sede in Via S. Uberto, 15 - 10042 Nichelino (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Moncalieri per uso domestico, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da aprile a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso, irriguo del terreno sito nel Comune di Moncalieri località Belvedere distinto in Catasto dal Foglio n. 58 Particella nn. 112 avente la superficie complessiva di Ha 0.10;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

75

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 199-289389/2005 del 25/5/2005 - (Codice pratica: A/704)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 199-289389/2005 del 25/5/2005 - (Codice pratica: A/704)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Garigliano Baldassarre con sede in Via Panizza, 29 - 10046 Poirino (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Banna in Comune di Poirino per uso irriguo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima e media continua di acqua attinta non superi i 2 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 me, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Poirino distinti in Catasto dal Foglio 39 Particelle nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 aventi la superficie complessiva di Ha 2.02.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

76

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 200-289686/2005 del 25/05/2005 - (Codice pratica: A/754)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 200-289686/2005 del 25/5/2005 - (Codice pratica: A/754)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Barrai Ornella con sede in Via Civera, 20 - Pino Torinese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Tepice in Comune di Pino Torinese per uso irriguo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Pino Torinese distinti in Catasto dal Foglio 27 Particelle nn. 1 - 2 - 27 - 197 aventi la superficie complessiva di Ha 1.68.26; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

77

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 213-296355/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/887)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 213-296355/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/887)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Giussani Antonio, con domicilio in Via Chiussuma, l'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiussuma 24, Carema, in Comune di Carema per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da aprile a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di tubo per caduta, in modo che la portata istantanea non superi gli 0,15 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 117 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Carema distinti in Catasto dal Foglio 19 Particelle nn. 243 - 287 - 307 - 388 aventi la superficie complessiva di Ha 0.25.45; (...omissis...)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)"

78

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 214-296499/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/711)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 214-296499/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/711)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Demichelis Bernardo con sede in Via Cascine Nuove, 1 Piobesi, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Oitana in Comune di Piobesi per uso agricolo.

La licenza, si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da agosto ad ottobre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino i 3.5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

3) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Piobesi distinti in Catasto dal Foglio 35 Particelle nn. 2 e 3 aventi la superficie complessiva di Ha 3.70.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

79

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 215-296594/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/780)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 215-296594/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/780)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Meitre Angelo e Cavina Carmelina con sede in Via Cianramà, 5 - 10066 Torre Pellice, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R.

29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento, d'acqua dal Rivo Molera in Comune di Torre Pellice per uso irriguo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi 1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 1.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Torre Pellice distinti in Catasto dal Foglio n. 15 Particelle nn. 350, 352, 417 e 418 aventi la superficie complessiva di Ha 0.09.66; (...omissis...)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

80

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 216-296624/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/768)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 16/296624/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/768)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il "rinnovo alla ditta Bergoglio Sergio con sede in Via Paperia, 36 - Piossasco, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente. Chisola in Comune di Piossasco per uso irriguo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino i 2 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Piossasco distinti in Catasto dal Foglio 64 Particelle nn. 5, 6, 9, 11, 27.,63 e 64 aventi la superficie complessiva di Ha 2.04.00; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni; decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o

per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

81

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 217-296678/2005 del 30/5/2005 - (Codice pratica: A/820)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 217-296678/2005 del 30/5/2005- (Codice pratica: A/820)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Piovano Giulio con sede in Via dei Roz, 27 - Pino Torinese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Vallero in Comune di Pino Torinese per uso irriguo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 5 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,44 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Pino Torinese distinti in Catasto dal Foglio 33 Particelle nn. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 114, 130, 131, 132 e 137 aventi la superficie complessiva di Ha 3.21.00; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

82

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12477/2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12477/2005

"Vista la domanda in data 10-3-2004 della C.M.B. S.r.l. con sede legale a Caluso, Corso Torino, 81 intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,02 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 360 metri cubi (mc); profondità

massima richiesta: 45 metri; ad uso irrigazione aree verdi private; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Caluso; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

(omissis)

ordina

la sopracitata domanda in data 10-3-2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Caluso. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 21.7.2005 con - ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Caluso; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e, dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Caluso, Caluso; Società richiedente: C.M.B. S.r.l. Caluso"

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

83

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12518/2005. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo comune di Oglanico - località C.na Boggia

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12518/2005

"Vista la domanda in data 4-11-2004 della ditta Ocap S.p.A., con sede legale a Valperga, Strada Statale 460 Km. 26,700 (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 8 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,05 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 1.500 metri cubi (mx) profondità, massima richiesta: 25 metri; ad uso igienico e antincendio (civile); Comune ove è ubicata l'opera di presa: Oglanico, località C.na Boggia; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento, regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

(omissis)

ordina

la sopracitata domanda in data 4-11-2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio - del Comune di Oglanico. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 21-7-2005 con rinnovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Oglanico; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza, viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Oglanico, Oglanico; Società richiedente: OCAP S.p.A., Valperga"

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

84

Provincia di Torino

Assegnazione contributi di cui alla Legge Regionale n. 3/2000 e s.m.i.. Pubblicazione graduatoria degli ammessi e lista degli esclusi relative al quinquennio 2003-2007 periodo 1 gennaio - 30 aprile 2005

Il Dirigente del Servizio Trasporti rende noto che è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Torino, Via Maria Vittoria n. 12 Torino, in data 30 giugno 2005, la graduatoria definitiva degli ammessi e la lista degli esclusi, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2005, relative al bando di assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura, bando approvato dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n. 704-208650 dell'8 agosto 2003.

Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Dirigente del Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri

85

Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio risorse idriche

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell'estratto del seguente atto: Determinazione n. 258 del 22/04/2005.

Il Dirigente (omissis) determina: 1. di assentire alla sig.ra Girola Marina (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Ghiffa, nella misura di l/s massimi 3,00 e l/s medi 0,21, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini); 2. di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1005 del 19/04/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto; 3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1005 del 19/04/2005 (omissis) Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago Maggiore in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 15 giugno 2005.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

86

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali

Autorità competente in materia di VIA - L.R.40/98. Organo Tecnico Provinciale. Avviso al pubblico di espressione giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente). Progetto di "Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo" - località Mantie del Comune di Motta dè Conti (VC), presentato dalla Ditta Toninelli Gianfranco con sede in Langosco (PV). Pubblicazione provvedimento di espressione giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12, comma 8, della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40. Deliberazione della Giunta Provinciale n.2563 del 09.06.2005.

(omissis)

La Giunta Provinciale,

Premesso che:

- in data 08/01/03, la Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40- art.12, al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al Progetto denominato "Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo", in località Mantie del Comune di Motta dei Conti (VC);

- il progetto rientra nella categoria progettuale n.13 dell'allegato A2 della L.R.40/98;

- contestualmente, il Proponente ha provveduto, ai sensi dell'art.12 - comma 2 lettera a) della L.R.40/98, al deposito presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Via S.Cristoforo - 3 Vercelli, del Progetto composto dai seguenti elaborati, datati Settembre 2002: Relazione Tecnica e Ambientale;

Tav. 1 Rilievo planialtimetrico con ubicazione capisaldi e mappali;

Tav. 2 Planimetria stato attuale con fasi annuali di intervento e computo metrico dei volumi totali e per fase;

Tav. 3 Piano di recupero e riuso dell'area con sezioni;

Studio di Impatto Ambientale: Volume A Inquadramento programmatico;

Studio di Impatto Ambientale: Volume B Inquadramento progettuale;

Studio di Impatto Ambientale: Volume C Fattori antropici sinergici indipendenti dal progetto (ante operam);

Studio di Impatto Ambientale: Volume D Stato ambientale di riferimento;

Studio di Impatto Ambientale: Volume E Impatti ambientali del progetto e delle sue alternative;

Studio di Impatto Ambientale: Volume F Sintesi del SIA i linguaggio non tecnico;

Studio di Impatto Ambientale: Allegato 1 riprese fotografiche;

Elenco autorizzazioni necessarie per inizio attività estrattiva. - il Proponente, ai sensi dell'art.12 - comma 2 - lettera b) della L.R.40/98, ha dato avviso dell'avvenuto

deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" in data 08/01/03;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell'art.13 - comma 1 della L.R.40/98, ha dato avviso dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n.05 del 30.01.2003;

- a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20.03.2003, e al sopralluogo in loco, svoltosi in data 02.04.2005, i termini del procedimento sono stati sospesi con nota in data 23.04.2003, con richiesta al Proponente il progetto di integrazioni alla documentazione presentata. - In data 20.07.2004 il Proponente ha trasmesso alla Provincia di Vercelli le integrazioni richieste con nota del 23.04.2003, e successive del 12.06.2003 e del 09.07.2003, datata Dicembre 2003 e Aprile 2004 e costituita da: Integrazioni richieste a seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.03.2003 e 02.04.2003;

Richieste di integrazioni del Servizio ARPA-Dip.Prov.Vercelli;

Tav. 1 Rilievo planialtimetrico con ubicazione capisaldi e mappali catastali;

Tav. 2 Rilievo planialtimetrico con indicazione della viabilità;

Tav. 3 Rilievo planialtimetrico con indicazione del tracciato della linea elettrica attuale e futura;

Tav. 4 Carta idrogeologica massima escursione freatica;

Tav. 5 Planimetria stato attuale con fasi annuali di intervento e computo dei volumi totali e per fase;

Tav. 5/a Progetto esecutivo con prima fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/b Progetto esecutivo con seconda fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/c Progetto esecutivo con terza fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/d Progetto esecutivo con quarta fase di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 5/e Progetto esecutivo con fasi annuali di intervento e computo dei volumi per fase;

Tav. 6 Indicazione percentuale delle pendenze e delle quote finali dell'intervento;

Tav. 7 Sistema di regimazione delle acque esterne all'area di cava con sezioni;

Tav. 8 Piano di recupero e di riuso dell'area con sezioni;

- contestualmente il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati integrativi sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 20.07.04;

- in sede di seconda riunione di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30.09.2004, il Proponente, con nota del 30.09.2004, ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento per poter elaborare e fornire ulteriore documentazione integrativa al Progetto presentato;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente, con nota del 04.10.2004, ha sospeso i termini del procedimento come richiesto dal Proponente in data 30.09.2004;

- il Proponente, in data 02.02.2005, ha depositato la documentazione integrativa costituita da: Allegato 1 Chiarimenti e integrazioni datato 15.12.2004;

Tac.C Sezioni datata Gennaio 2005;

Tav.C1 Planimetria datata Gennaio 2005;

- contestualmente il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati integrativi sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 02.02.2005;

- la conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è pertanto stabilita entro 90 giorni dal

02.02.2005, ai sensi dell'art.12 - comma 6 - L.R.40/98, e pertanto entro il 02.05.05;

- in data 07.04.2005 si è tenuta la terza e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi, il cui verbale, contenente la proposta di provvedimento con esito negativo, è stato comunicato al Proponente con nota in data 08.04.2005;

- il Proponente, in applicazione dei disposti di cui all'art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, in data 27.04.2005 ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella Conferenza dei Servizi del 07.04.2005 che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente, al fine di poter consentire l'esame e gli accertamenti richiesti sulle osservazioni in ultimo avanzate dalla Ditta Proponente in data 27.04.2005, ha disposto, con Determinazione Dirigenziale n.1848 del 28.04.2005, il prolungamento della fase valutativa, ai sensi dell'art. 12 - comma 4 - della L.R.40/98, per ulteriore 45 giorni, e pertanto fino al 16.06.2005, dandone comunicazione al Proponente;

- l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P.n.12180 del 13/04/99 e la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P. n.27882 del 26/06/2000, ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA-sede di Vercelli;

- la Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dall'art.12 e 13 della L.R. 40/98, ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo i soggetti indicati dall'art.9 della Legge Regionale citata: (Comune di Motta dei Conti (VC), Unione COSER Bassa Vercellese, Azienda Sanitaria Locale - ASL11 Vercelli, Regione Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, ARPA Piemonte e ARPA Lombardia, Associazione di irrigazione Est Sesia Novara;

ENEL Pavia e ENEL Vercelli, Autorità d'Ambito ATO2 Vercelli, Autorità di bacino del PO Parma, Magistrato per il Po Parma e Alessandria, Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Azienda Multiservizi Casalese Casale M.to (AL), Comuni di Langosco (PV), Rosasco (PV), Candia Lomellina (PV), Robbio (PV), Castelnovetto (PV), S.Angelo Lomellina (PV), Cozzo (PV), Castello d'Agogna (PV);

- la Conferenza dei Servizi si è riunita presso la sede della Provincia di Vercelli, Via S.Cristoforo, 3 - Vercelli, in data 20.03.2003, 30.09.2004 e 07.04.2005, come da relativi agli atti;

- il Proponente è stato invitato alle riunioni della Conferenza di Servizi nel cui ambito ha illustrato la documentazione depositata e ha fornito chiarimenti alle osservazioni poste dai presenti, così come risulta dai relativi verbali delle sedute di Conferenza sopra citate;

- dalla data di deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (in data 20.03.2003, 30.09.2004 e 07.04.2005) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, ai sensi dell'art.14 - comma 1 lett. b) della L.R.n.40/98;

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 06 Giugno 2005 contenente le risultanze dell'istruttoria condotta (Allegato sub.A).

Rilevato che l'intervento proposto in data 08.01.2003, così come modificato dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005, presenta le seguenti caratteristiche: -il sito oggetto dell'intervento è localizzato in Comune di Motta dei Conti (VC), località Manthie, al limite Sud/Est del territorio provinciale, al confine con la Regione Lombardia - Provincia di Pavia Comune di Langosco, nei pressi della località S.Maria di Bagnolo del Comune di Langosco (PV);

- L'area di cava occupa una superficie totale di circa 19 ettari su cui, mediante attività estrattiva in falda, è prevista la realizzazione di un bacino idrico di superficie 7 ettari circa, pari a circa il 40% dell'area totale interessata dal progetto;

- L'attività estrattiva è indicata fino alla profondità massima di m 22 circa dal piano di campagna attuale con estrazione di materiale inerte per un volume complessivo pari a circa 989.817 m³ nel corso di anni cinque di durata della attività, e pertanto con una produzione annua di m³ 197.817 circa;

- La falda freatica si attesta alla profondità di circa 1-2 metri dal piano di campagna ed il bacino idrico a conclusione della attività estrattiva avrà profondità di metri 20;

- La Ditta Toninelli Gianfranco, Proponente il progetto, ha sottoscritto preventivo accordo per l'utilizzo delle aree e l'estrazione del materiale con la proprietà dei terreni interessati che hanno destinazione agricola, attualmente coltivate a riso;

- L'area interessata non ricade all'interno di Aree Protette e Siti di importanza comunitaria ma risulta in parte ricompresa nei limiti di fascia C del Fiume Sesia individuate dal P.A.I.;

- La destinazione finale delle aree è prevista con realizzazione di bacino idrico con destinazione ad attività ricreativa, pesca sportiva in accordo con la F.I.P.S., e con finalità naturalistiche, e pertanto con variazione di destinazione d'uso delle aree medesime attualmente ad uso agricolo;

per la fruizione dell'area è prevista la realizzazione di parcheggio, con accesso dalla strada provinciale Langosco-Cozzo (PV), e l'installazione di struttura prefabbricata dove troveranno locazione le attività di servizio per il riuso finale del sito;

- L'area è attraversata da linea elettrica a media tensione che collega la Fraz. Manthie di Motta dei Conti (VC) alla C.na S.Maria di Bagnolo di Langosco (PV) di cui è previsto lo spostamento con interrimento sul lato sud del perimetro dell'area interessata;

- Il materiale scavato sarà conferito totalmente a Ditte operanti nel territorio della Provincia di Vercelli e Torino;

il transito previsto dei mezzi pesanti interferisce con le strade della Provincia di Vercelli, in direzione del capoluogo di provincia, e con le strade della Provincia di Pavia per trasportare il materiale ad impianti di lavorazione siti in località Boarone del Comune di Vercelli, attraverso il percorso Cozzo-S. Angelo L.na-Robbio della Provincia di Pavia, come da preliminari accordi per la fornitura documentati dal proponente.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sul progetto depositato in data 08.01.2003 sono pervenute, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all'art.9 della L.R.40/98, che hanno evidenziato in sintesi:

- Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi, Settore Pianificazione aree Protette: nota n.1315 del 24.01.2003 e n.14659 del 15.07.2003 agli atti, con le quali comunica che il sito interessato dal progetto non ricade all'interno di aree protette regionali e siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat).

- Regione Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico (ora ARPA - Asti): nota n.3004/20.05 del 24.02.03, agli atti, con la quale indica che, essendo l'area oggetto dell'intervento non ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, non ha competenza per esprimere parere in merito alla L.R.45/89.

- Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Territoriale Vercelli: nota n.5496 del 14.04.2003, agli atti, con la quale evidenzia che: - non è esplicitato compiutamente il tipo di destinazione d'uso finale del sito;

- il P.R.G. del Comune di Motta dei Conti, art.32 N.T.A., stabilisce che la diversa destinazione finale del sito, rispetto a quella originaria agricola, comporta necessariamente una modifica dello Strumento Urbanistico Generale;

- la documentazione di progetto deve essere integrata prevedendo modalità di riutilizzo dell'area in modo che sia possibile valutare la conformità urbanistica dell'intervento, ovvero se risulta necessaria la variante al P.R.G.

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n. 1783 del 20.02.03, agli atti quale contributo tecnico scientifico all'Organo Tecnico recepito nella Relazione dell'Organo Tecnico, agli atti, datata Marzo 2003;

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive - n.4674 del 04.04.2003 agli atti, con la quale ritiene necessarie integrazioni alla documentazione presentata circa: - delibera programmatica del Comune di Motta dei Conti circa il riuso finale del sito;

- bozza di convenzione tra il Comune e la proprietà del sito per la garanzia del riuso finale;

- atti di disponibilità dell'area;

- progetto in merito alla fruizione pubblica finale del sito;

- approfondimenti circa le fasi operative dell'escavazione;

- progetto di recupero ambientale firmato da tecnico abilitato;

- indicazioni sulla viabilità di raccordo con la viabilità pubblica;

- progettazione di un sistema di regimazione delle acque esterne all'area di cava;

- progettazione dello spostamento della linea elettrica che attraversa il sito;

- progetto in merito alla risistemazione della rete irrigua;

- progettazione coerente con i disposti del D.P.A.E. Regionale;

- indagine sui pozzi, e loro utilizzo nel raggio di km 1 idrologicamente a valle del sito;

- la non correttezza dell'esecuzione della prova di portata finalizzata alla caratterizzazione della falda;

- valutazione sulla eventuale limitazione d'uso delle colture agricole e dei terreni limitrofi dovuto alle modifiche della falda;

- prove di portata del pozzo di S.Maria di Bagnolo;

- sondaggi geognostici come previsto dal D.P.A.E. Regionale;

- analisi delle acque del pozzo di S.Maria di Bagnolo e di almeno 2 pozzi posti nel raggio di 1 km.

- Regione Piemonte - OO.PP. Vercelli nota n.12226 del 20.03.2003 agli atti, con la quale esclude fascia di rispetto dei corsi d'acqua e indica che eventuali spostamenti di linee elettriche a media e alta tensione, di competenza regionale, devono essere autorizzati ai sensi della L.R.23/84;

- Comune di Cozzo (PV): nota n.1369 del 26.06.2003 agli atti, con la quale trasmette parere espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune, che evidenzia: - l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d'acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Castello d'Agogna (PV): nota n.1257 del 03.04.2003 agli atti, con la quale evidenzia che il traffico dei mezzi pesanti possa provocare pericolo per la circolazione stradale all'intersezione tra la S.P. 596 dir. e la 596 proveniente da S.Angelo, specie nei periodi delle nebbie;

a tali inconvenienti si potrebbe porre rimedio con l'esecuzione di rotatoria alla francese.

- Comune di Candia Lomellina (PV): nota n.1593 del 04.04.2003 agli atti, con la quale trasmette il parere espresso in data 01.04.2003 dall'Ufficio Tecnico del Comune, che evidenzia: - l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d'acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Rosasco (PV): nota n.1477 del 19.05.2003 agli atti, con la quale esprime parere contrario al rilascio dell'autorizzazione ed evidenzia: - l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, soprattutto all'interno dei centri abitati e della Fraz. Rivoltella con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

segnala nella Fraz. Rivoltella cedimenti del corpo stradale non ancora ripristinati;

- sussistono precedenti di accertate violazioni in materia di bonifiche agrarie a carico della Ditta proponente il Progetto.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara: nota n.841 del 10.04.2003 agli atti, con la quale, per poter esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione del bacino, richiede integrazioni in merito a: - Reticolo irriguo a contorno dell'area;

- fosso di guardia;

- funzionalità dei corsi d'acqua esistenti.

- Provincia di Pavia: nota n.9476/03 del 19.03.2003 agli atti, con la quale trasmette relazione del gruppo di lavoro VIA avanzando una prima valutazione del SIA. Tali osservazioni evidenziano: - l'incompatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni del Piano Cave della Provincia di Pavia e provocano turbativa del mercato in tale contesto. Richiede che l'utilizzo e commercializzazione del materiale cavato non deve interferire o costituire alternativa concorrenziale con la produzione delle cave previste nel Piano Cave della Provincia di Pavia;

- la mancanza di dati e misurazioni circa la risorsa idrica interessata dall'intervento riguardo agli aspetti quantitativi, qualitativi e aspetti connessi al monitoraggio;

- osservazioni e rilievi di carenze circa gli aspetti naturalistici e faunistici;

- osservazioni circa i percorsi dei mezzi pesanti sulle strade della Provincia di Pavia.

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.P.O. - Parma: nota per conoscenza n.1184 del 31.03.2003 agli atti, con la quale chiede alla Ditta Toninelli di fornire precise ed urgenti indicazioni sulle vie di comunicazione utilizzate per il trasporto dei materiali litoidi dalla cava al cantiere di lavorazione;

nel caso di utilizzo dell'argine del Sesia richiede documenti e valutazioni di carattere tecnico-idraulico.

- Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma: nota n.1751 del 20.03.2003 agli atti, con la quale evidenzia che, ai sensi degli artt. 22 e 41 delle Norme di Attua-

zione del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico, ogni progetto di cava deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, redatto secondo i criteri adottati dall'Autorità di Bacino nella seduta del 24.10.2001;

delega il Servizio Regionale Difesa del Suolo a rappresentare l'Autorità in sede di Conferenza dei Servizi.

Preso atto inoltre che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in prima riunione il 20.03.2003 come da relativo verbale, ha inteso richiedere integrazioni alla documentazione presentata in data 08.01.2003, sulla scorta delle note pervenute, sopra richiamate, e sulla scorta delle osservazioni avanzate dai partecipanti in sede di Conferenza e avanzate dall'Organo Tecnico nella Relazione datata Marzo 2003, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA ai sensi dell'art.8 della L.R.40/98, riportata in sintesi nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub. A);

Rilevato che, la documentazione depositata dal proponente in data 20.07.2004 sulla scorta dell'esito della prima riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20.03.2003, e delle osservazioni pervenute, ha apportato modifiche all'impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003, che si possono sintetizzare in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la quasi totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione della destinazione d'uso finale del sito;

- diversa finalità ecologico-naturalistica del recupero ambientale dell'area;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull'inquinamento dell'aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sulle integrazioni depositate dal proponente in data 20.07.2004 sono pervenute, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all'art.9 della L.R.40/98:

- ARPA - Asti, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area Asti-Vercelli-Biella, (ex Settore Regionale Prevenzione del Rischio Geologico) nota n.103566 del 06.08.2004 agli atti, con la quale ribadisce il contenuto della nota Regione Piemonte n.3004 del 24.02.2003 che indicava, essendo l'area oggetto dell'intervento non ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, la non competenza per esprimere parere in merito alla L.R.45/89;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.P.O. - Ufficio di Alessandria, nota per conoscenza n.4889 del 07.09.2004 agli atti, con la quale rappresenta grosse perplessità all'utilizzo dei manufatti arginali del Fiume Sesia per un transito di mezzi pesanti ritenendo quello proposto particolarmente gravoso e prolungato nel tempo;

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n.121791 del 27.09.04 agli atti, relazione di contributo tecnico scientifico all'Organo Tecnico recepito nella relazione dell'Organo Tecnico, agli atti, datata Settembre 2004;

- Esperti di supporto al Servizio Geologico della Provincia di Vercelli, Dott. Geol. R.Lesca e Dott. Ing. S.Pollero, nota 29.09.2004 agli atti, con la quale si evidenzia la necessità di alcuni approfondimenti e la potenziale vulnerabilità dell'acquifero profondo che riverbera effetti nocivi sulle portate emunte dai pozzi dislocati nelle vicinanze della cava. Non è chiara la disposizione stratigrafica che impedirebbe, a detta del proponente, l'interscambio tra le falde superficiale e profonda. Occorre maggiore chiarezza sui possibili/probabili scambi tra le acque di raccolta del lago (acque di cava)

e il reticolo superficiale al fine di evitare comunicazioni tra le due differenti portate;

- Regione Piemonte - OO.PP. Vercelli nota n.46495 del 28.09.2004 agli atti, con la quale conferma il contenuto della nota n.12226 del 20.03.2003, ovvero esclude fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Indica che eventuali spostamenti di linee elettriche a media e alta tensione, di competenza regionale, devono essere autorizzati ai sensi della L.R.23/84;

- Comune di Langosco (PV), nota n.1564 del 27.09.2004 agli atti, con la quale evidenzia l'esistenza di altre attività in corso in capo alla Ditta Toninelli che creano gravi problematiche di viabilità, di rumorosità e tutela dei centri abitati. Evidenzia inoltre il rischio di inquinamento della falda acquifera a certe profondità;

- Comune di Candia Lomellina (PV), nota n.4307 del 20.09.2004, con la quale ribadisce quanto comunicato dal Tecnico Comunale in data 01.04.2003 (allegato alla nota), ovvero: - l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta;

- compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d'acqua;

- probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Regione Piemonte - Sport - Parchi, nota n.18738 del 22.09.2004 agli atti, con la quale ribadisce che il sito interessato dal progetto non ricade all'interno di aree protette regionali e siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat);

- Regione Piemonte - Difesa del Suolo, nota n.6712 del 29.09.2004 agli atti, anche in adempimento alla delega dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, con la quale rileva che il sito ricade in parte in fascia "C" del Fiume Sesia individuata dal PAI;

gli atti trasmessi indicano che l'intervento ha un'influenza marginale sull'idrodinamica della piena duecentennale e sulla variazione del rischio ad esso connesso. Richiama al Comune di Motta dei Conti l'applicazione dell'art.18, comma 7, delle Norme di attuazione del PAI;

- Provincia di Pavia, nota n.34816 del 29.09.2004 agli atti, con la quale ribadisce l'incompletezza dello Studio presentato, tali mancanze non permettono una esaustiva valutazione degli effetti indotti sull'ambiente. Esprime parere sfavorevole alla realizzazione delle opere proposte;

- Regione Piemonte - Beni Ambientali, nota n.22386 del 29.09.2004 agli atti, con la quale invita il Comune di Motta dei Conti a verificare e certificare se gli interventi previsti in progetto interessino o meno aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

- Unione Co.Ser. Bassa Vercellese, nota n.2457 del 25.10.2004 agli atti, con la quale comunica di provvede per competenza trasferita dal Comune di Motta dei Conti in materia di gestione dell'attività urbanistica e territoriale.

- Unione Co.Ser. Bassa Vercellese, per competenza trasferita dal Comune di Motta dei Conti in materia di gestione dell'attività urbanistica e territoriale: deliberazione programmatica, agli atti, di cui all'art.8 del D.P.A.E. Regionale - Deliberazione del Consiglio Unionale CoSer Bassa Vercellese n.22 del 16.11.2004, trasmessa con nota n.2628 del 19.11.2004.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara, nota n.3238 del 06.10.2004 agli atti, con la quale, per poter esprimere il proprio parere in merito all'attività in oggetto, richiede esaurienti spiegazioni in merito a: fosso di

guardia, funzionalità dei corsi d'acqua, destinazione dei materiali cavati, relazioni con il Piano Cave della linea AV/AC, dati e informazioni sulle esistenti attività piscatorie in laghetti di cava.

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive, nota n.14817 del 29.09.2004 agli atti, con la quale comunica che l'istanza non fornisce sufficienti elementi per formulare un parere favorevole secondo le indicazioni ed i principi fissati dalla L.R.40/98. Rileva il non riscontro di alcune richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi circa: -mancanza di delibera programmatica del Comune di Motta dei Conti circa il riuso finale del sito;

- mancanza di una mappatura dei pozzi, e loro utilizzo nel raggio di km 1;

- la non correttezza dell'esecuzione della prova di portata finalizzata alla caratterizzazione della falda;

- gravi carenze circa il piano di utilizzo e dell'area di mercato dei materiali, che non consente la valutazione dei criteri previsti all'art.7 della L.R.69/78;

- mancanza circa l'uso della strada alzaia e dei documenti che ne attestano l'utilizzo.

Preso atto inoltre che la Conferenza dei Servizi, riunitasi in seconda riunione il 30.09.2004 come da verbale agli atti, ha preso atto della comunicazione del Proponente di chiedere la sospensione del procedimento per fornire spontaneamente integrazioni alla documentazione presentata in virtù della complessità delle problematiche evidenziate ed emerse nella documentazione pervenuta, sopra richiamata, e nella Relazione dell'Organo Tecnico Provinciale datata Settembre 2004, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA ai sensi dell'art.8 della L.R.40/98 e depositata in sede di Conferenza dei Servizi, riportata in sintesi nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub. A);

Rilevato che, la documentazione resa dal Proponente in data 02.02.2005 sulla scorta dell'esito della seconda riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 30.09.2004, e delle osservazioni pervenute, ha apportato modifiche all'impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, ritenute significative sia per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto, che si possono sintetizzare in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la quasi totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull'inquinamento dell'aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago.

Preso atto che, durante la fase istruttoria, sulle integrazioni spontaneamente rese dal proponente in data 02.02.2005 sono pervenute, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.a), le seguenti note da parte degli Enti e Soggetti di cui all'art.9 della L.R.40/98:

- ARPA Dipartimento di Vercelli: nota prot.n.39571 del 31.03.2005, relazione di contributo tecnico scientifico all'Organo Tecnico recepito nella relazione dell'Organo Tecnico datata Aprile 2005.

- Regione Piemonte - Difesa del Suolo, nota n.2461 del 30.03.2005, con la quale conferma il contenuto della nota n.6712 del 29.09.2004. Segnala inoltre che, sulla base di "Studio di fattibilità di sistemazione idraulica del Fiume Sesia nel tratto da Varallo alla confluenza in Po", l'attuale assetto di fascia B di progetto viene a trasformarsi in fascia B naturale.

- Regione Piemonte - Beni Ambientali, nota n.10527 del 29.03.2005, con la quale comunica che al momento non sussistono i requisiti essenziali per consentire di poter formulare valutazioni di competenza. Conferma l'invito al Comune di Motta dei Conti a verificare e certificare se gli interventi previsti in progetto interessino o meno aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

- Associazione di Irrigazione Est Sesia - Novara, nota n.397 del 30.03.2005 con la quale esprime parere contrario all'esecuzione dell'intervento in quanto non sono state fornite esaurienti spiegazioni in merito a quanto richiesto con nota 06.10.2004, ed in particolare a quanto richiesto ai punti 1, 2 e 6 della nota stessa.

- Regione Piemonte - Direzione Industria, Settore Attività Estrattive, nota n.4613 del 31.03.2005, con la quale ribadisce il parere negativo alla realizzazione dell'intervento, ritenendo non esauritiva la documentazione prodotta in merito a: - non corrispondenza della destinazione finale del sito, così come da integrazioni del 02.02.2005, con quanto deliberato dal Consiglio Unionale CO.SER. Bassa Vercellese in data 16.11.2004, in assenza delle ultime integrazioni che hanno modificato la destinazione finale stessa;

- mancanza di bozza di convenzione con il Comune;

- mancanza delle caratteristiche del pozzo utilizzato per le prove di portata;

- mancanza di analisi finalizzata alla caratterizzazione della falda;

- carenze circa il piano di utilizzo e di commercializzazione dei materiali in funzione della cronologia di coltivazione;

- carenze circa le valutazioni dell'incremento del traffico sulla viabilità pubblica interessata;

- carenze di dati circa l'attività di pesca sportiva che non consentono valutazioni sulla effettiva fruizione del pubblico e sull'evoluzione limnologica del bacino artificiale residuo in funzione delle specie ittiche, delle quantità di esemplari e delle conseguenti catene trofiche che possono incidere pesantemente anche nei confronti delle caratteristiche della falda;

- carenze di indicazioni sui volumi dei materiali occorrenti per la realizzazione delle zone umide previste, nonché loro caratteristiche e provenienza.

- Comune di Cozzo (PV), nota n.574 del 24.03.2005 con la quale ribadisce le perplessità già espresse con nota del 26.06.2003, ovvero: l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta, compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d'acqua;

probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Candia Lomellina (PV) note n.1279 del 21.03.2005 e n.1571 del 04.04.2005, con le quali conferma quanto comunicato con precedente nota del Tecnico Comunale del 01.04.2003, ovvero: - l'inadeguatezza delle strade comunali interessate dal transito dei mezzi pesanti, peraltro già constatato durante l'esecuzione di analoghi interventi da parte della stessa Ditta, - compatibilità delle attività piscatorie solo alla profondità di circa 7 metri d'acqua;

probabile rischio di inquinamento della falda acquifera.

- Comune di Langosco (PV), nota n.618 del 25.03.2005, conferma quanto già espresso con nota precedente ed evidenzia la vicinanza della cava all'abitato di Langosco;

evidenzia inoltre l'esistenza di altre attività in corso in capo alla Ditta Toninelli che creano gravi problematiche di viabilità, di rumorosità e tutela dei centri abitati;

evidenzia inoltre il rischio di inquinamento della falda acquifera a certe profondità.

- Regione Piemonte - Urbanistica Vercelli, nota n.13980 del 20.04.2005, con la quale, come anticipato in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 07.04.2005, evidenzia che l'autorizzazione alla attività di cava non risulta limitata alla mera estrazione di materiale ma contempla altresì la nuova destinazione d'uso finale non prevista dal Piano Regolatore Comunale. Considerato che il riutilizzo a fini ludico-sportivi risulta l'unica opzione proposta per il ripristino del territorio interessato dall'estrazione del materiale, ritiene indispensabile, quale presupposto per un positivo esito dell'istanza di Valutazione, l'acquisizione della conformità urbanistica della destinazione d'uso finale che risulterà subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico da parte della Giunta Regionale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 05.12.1977 n.56, e s.m.i.

Preso atto inoltre che, la Conferenza dei Servizi, riunitasi in terza e conclusiva riunione il 07.04.2005 come da relativo verbale, ha ritenuto di proporre all'Autorità Competente il Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sulla base di quanto evidenziato e dei pareri espressi nel corso della riunione, sulla scorta dei pareri contenuti nella documentazione pervenuta, sopra richiamata, nonché nella Relazione dell'Organo Tecnico Provinciale, datata Aprile 2005, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA ai sensi dell'art.8 della L.R.40/98 e depositata in sede di Conferenza dei Servizi;

come di seguito sintetizzato:

- Reg. Piem. - Urbanistica Vercelli: preso atto della deliberazione del COSER trasmessa con la documentazione, ritiene che siano necessarie valutazioni ulteriori ed esprime parere negativo.

- ENEL Pavia: l'impianto elettrico da spostare non comporta grosse modifiche all'assetto complessivo delle linee esistenti;

l'interramento del tratto proposto comporta solo un aggravio sulla eventuale manutenzione.

- ASL 11: concorda con quanto evidenziato da ARPA e dall'Organo Tecnico Provinciale.

- Prov. di Pavia: parere sfavorevole in quanto non sono stati forniti gli approfondimenti richiesti sui pozzi esistenti e sulla viabilità interferita.

- COSER: era stato espresso un atto di intenti preventivo sul riuso finale del sito;

la variante urbanistica era prevista a seguito dell'esito positivo, eventuale, del procedimento di VIA.

- Comune di Motta dei Conti: concorda con quanto evidenziato dal tecnico del COSER sugli aspetti urbanistici.

- Settore Ambiente A.P.: permangono perplessità su aspetti riferiti ai pozzi e sulla viabilità.

- Corpo Forestale: prende atto dei pareri negativi espressi in Conferenza.

- In relazione al transito dei mezzi pesanti negli abitati della Provincia di Pavia, viene acquisito il parere espresso dal Comune di Castello d'Agogna (PV) con nota n.1257 del 03.04.2003 agli atti, che evidenziava possibile pericolo per la circolazione stradale e richiedeva interventi per porre rimedio a tali inconvenienti;

a tali osservazioni il Proponente non ha corrisposto.

- Sono acquisiti anche i pareri di: Regione Piemonte Dir. Industria e degli Enti che hanno comunicato il proprio parere e osservazioni sul progetto, come da note

precedentemente lette, e a quelle pervenute all'Organo Tecnico.

- Organo Tecnico Provinciale, Relazione datata Aprile 2005, elaborata con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA ai sensi dell'art.8 della L.R.40/98, che ha evidenziato in sintesi: - L'Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato Il Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L'art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti: a) Fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all'attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5. b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l'attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5. Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti spontaneamente dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell'Ente espressi con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell'Organo Esecutivo dell'Ente che, nel caso (art.40 punto 1), ".....concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricole naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee", come indicato dal citato art.40, punto 1, delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: "..... Ai sensi della normativa vigente, l'attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"..... - la documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti spontaneamente in data 02.02.2005, si presenta comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione pervenuta che presenta le seguenti carenze: - la documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - in merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti materiali;

in mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito alla sistemazione delle aree oggetto dell'intervento. - il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all'attività di lavorazione e vendita della Ditta proponente. Dette alternative non sono però state indaga-

te, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l'opportunità sia economica che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti. - trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94 e s.m.i., le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell'area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l'incertezza del raggiungimento dell'obiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento. - nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di "accompagnamento" alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell'intervento di recupero. - la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all'impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni sia in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005).

- risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento, rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell'iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modifiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l'Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.12, comma 6, della L.R.40/98. - il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente in territorio della Provincia di Pavia a valle dell'area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate in merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interferenze con tali impianti di utilizzo dell'acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. - non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività "filtrante" svolta dagli strati sovrastanti. - sulla scorta della documentazione

presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti generati dalle opere progettate: - la presenza di inquinanti nell'acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l'apertura di una "finestra" sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da pozioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti né indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l'utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi. - il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S. Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite. - in assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l'opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato.

- si ritiene che il bilancio ambientale, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell'impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze avanzate e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. - la realizzazione delle opere progettate e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali rilevate;

pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale, non pienamente risolte nell'ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell'area e delle principali componenti ambientali interferite. - per le motivazioni di cui sopra, il progetto di "Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo", in località Manthie di Motta dei Conti (VC)", presentato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, e sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005 dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, è da ritenersi non compatibile.

Dato atto che, con nota del 08.04.2005 n.14234 agli atti, è stato trasmesso al Proponente il verbale della seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi tenutasi in

data 07.04.2005, contenente la proposta di provvedimento con esito negativo.

Preso atto che:

- in applicazione dei disposti di cui all'art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, il Proponente in data 27.04.2005 ha presentato osservazioni sulle motivazioni addotte nella citata Conferenza dei Servizi che hanno determinato la proposta di esito negativo del procedimento;

- le osservazioni presentate dal Proponente in data 27.04.2005, in applicazione dei disposti di cui all'art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005, non sono state ritenute meritevoli di accoglimento per le seguenti motivazioni, che si evincano dalla Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub.A): - quanto avanzato dal proponente ha dato conferma dell'esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso;

-non sono state proposte modifiche e miglioramenti del Progetto presentato, né sono state avanzate proposte di interventi migliorativi e cautelativi dell'inserimento delle opere nel contesto territoriale, rispetto alle problematiche e criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria esperita;

- sono state apportate osservazioni e valutazioni soggettive senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi che hanno giustificato la proposta all'Autorità Competente di espressione del Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto presentato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004 e 02.02.2005. - non si sono evidenziate le condizioni per l'adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i., come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, data 06 Giugno 2005 (Allegato sub.A);

Rilevato che sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché delle risultanze della Conferenza dei Servizi, il Responsabile del Procedimento ha elaborato e trasmesso la Relazione datata 06 Giugno 2005, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), contenente la proposta di espressione di Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.40/98, sul Progetto presentato in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005, dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, per le seguenti motivazioni: 1) La documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005, si presenta comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione pervenuta che presenta le seguenti carenze: - La documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - In merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti e materiali. In mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito e alla sistemazione delle aree oggetto dell'intervento. - Il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all'attività di lavorazione e vendita della Ditta

proponente. Dette alternative non sono però state indagate, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l'opportunità sia economica che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti.

- Trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94 e s.m.i., le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell'area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l'incertezza del raggiungimento dell'obiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento.

- Nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di "accompagnamento" alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell'intervento di recupero.

- La documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all'impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005). Le innovazioni apportate rispetto al progetto originario presentato in data 08.01.2003 si possono riassumere in:

- diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull'inquinamento dell'aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago. Le caratteristiche delle operazioni di scavo e la progettazione degli interventi risultano invariate mentre, come sopra riportato, risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell'iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modifiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l'Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.12, comma 6, della L.R.40/98.

- Il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente

in territorio della Provincia di Pavia a valle dell'area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate i merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interferenze con tali impianti di utilizzo dell'acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. Non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività "filtrante" svolta dagli strati sovrastanti.

2) Sulla scorta della documentazione presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti:

- La presenza di inquinanti nell'acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l'apertura di una "finestra" sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da porzioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti né indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l'utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi.
- Il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S.Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite.

- In assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l'opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato.

3) L'Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato il Progetto di Piano Teritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L'art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti:

- a) Fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all'attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5.
- b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l'attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5.

Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell'Organo Esecutivo dell'Ente che, nel caso (art.40 punto 1), ".....concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricole naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee", come indicato dal citato art.40, punto 1,

delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: “..... Ai sensi della normativa vigente, l'attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"..... Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell'Ente espressi con l'approvazione del Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. 4) il bilancio ambientale del Progetto presentato, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell'impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze, avanzate nel corso dell'istruttoria, e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. 5) la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate;

per tanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale non pienamente risolte nell'ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell'area e delle principali componenti ambientali interferite. 6) le osservazioni presentate dal proponente in data 27.04.2005, ai sensi dell'art.10 della Legge n.241/1990, hanno dato conferma dell'esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria esperita e che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi, che ha ritenuto di proporre all'Autorità Competente il Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto.

Rilevato inoltre che, non si sono evidenziate le condizioni per l'adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i., in quanto le osservazioni in ultimo presentate dal Proponente, in applicazione dei disposti di cui all'art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005 il Progetto in data 27.04.2005, con richiesta di una diversa valutazione degli elementi e delle informazioni fornite nel corso del procedimento di VIA in quanto la valutazione svolta viene ritenuta immotivata e soggettiva, non sono ritenute meritevoli di accoglimento.

Ritenuto che, per le motivazioni, considerazioni e valutazioni sopra riportate, che si evincono dall'istruttoria condotta, dagli esiti della Conferenza dei Servizi e dalla Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 06 Giugno 2005 (Allegato sub.A), per la realizzazione dell'intervento non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale e pertanto il Progetto è da ritenersi non compatibile;

Dato atto che, per effetto del presente giudizio negativo, ai sensi dell'art.13 della L.R.40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000 n.14607, il provvedimento finale di espressione del giudizio di compatibilità si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi;

la Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06 Giugno 2005;

la L.R.n.40 del 14 Dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.;

la nota esplicativa Regione Piemonte n.14607 del 04.07.2000;

la D.G.P.n.5278 del 04.11.2004, di approvazione del Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art.49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, come evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione;

delibera

1) di prendere atto della Relazione del Responsabile del Procedimento datata 06 Giugno 2005, allegata alla presente Deliberazione (Allegato sub A), e di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R.n.40/98, giudizio negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto di "Attività estrattiva sotto falda con formazione di bacino idrico a scopo ittico e ricreativo" in località Manthie del Comune di Motta dei Conti (VC), presentato dalla Ditta Toninelli Gianfranco, con sede in Langosco (PV) - C.na Motte n.4, di cui all'istanza del 08.01.2003 e successive integrazioni del 20.07.2004 e 02.02.2005, composto dagli elaborati elencati in premessa, per le motivazioni, osservazioni e valutazioni indicate in premessa che di seguito si intendono sinteticamente riportate: 1) La documentazione presentata dal Proponente in data 08.01.2003 così come integrata in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni forniti in data 02.02.2005, si presenta per certi aspetti comunque carente e insufficiente;

il Giudizio di Compatibilità Ambientale viene pertanto proposto sulla base della documentazione pervenuta che presenta le seguenti carenze: - La documentazione cartografica tematica e descrittiva allegata agli elaborati, ancorché integrati in data 20.07.2004, presenta scala elevata e legende di difficile lettura per poter compiutamente valutare il contesto in cui si inserisce il sito di intervento. - In merito allo spostamento della linea elettrica a media tensione esistente sul sito non è stata fornita descrizione delle opere necessarie, scavi e riporti materiali. In mancanza di dati non è possibile effettuare valutazioni in merito e alla sistemazione delle aree oggetto dell'intervento. - Il Quadro Progettuale del SIA presentato indica generica e non localizzata alternativa al sito estrattivo per reperire analoghe quantità di materiali necessari all'attività di lavorazione e vendita della Ditta proponente. Dette alternative non sono però state indagate, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, e pertanto non è possibile effettuare le opportune valutazioni circa l'opportunità sia economica

che ambientale di reperire in altre zone i materiali inerti. - Trattandosi di una Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta di un Progetto Definitivo rispetto a quanto previsto dalla Legge n.109/94, le carenze documentali riguardo le strutture e gli impianti da localizzare nell'area (il Proponente in merito ha brevemente relazionato e fornito documentazioni fotografiche tipo dei prefabbricati da utilizzare, ma non ha fornito planimetrie e organizzazione degli spazi e volumi della struttura, anche in funzione del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione delle strutture) non consentono di poter effettuare le valutazioni ambientali necessarie rendendo incerto il recupero ambientale nel suo complesso così come presentato, permanendo l'incertezza del raggiungimento dell'obiettivo di riuso posto alla base della proposta di intervento. - Nella documentazione presentata non sono state considerate e prese in esame le relazioni che il futuro sito rinaturalizzato avrà con il territorio circostante. il Proponente non ha individuato eventuali misure di compensazione che possano integrare il progetto di recupero ambientale, con elementi di naturalità, nel contesto della matrice agricola antropizzata circostante, eventualmente prevedendo elementi di connessione ecologica tra il lago in progetto con le residuali presenze naturali e con la fascia ripariale del Sesia. Non sono state inoltre approfondite le tecniche di "accompagnamento" alla crescita delle essenze che risultano indispensabili per assicurare la buona riuscita dell'intervento di recupero. - La documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 20.07.2004 e in data 02.02.2005 ha apportato modifiche all'impostazione del Progetto precedentemente depositato in data 08.01.2003;

le stesse modifiche si ritengono significative sia per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente che per le valutazioni circa un bilancio costi benefici del progetto presentato (in merito il Proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito delle modifiche e integrazioni in data 20.07.2004 che in data 02.02.2005). Le innovazioni apportate rispetto al progetto originario presentato in data 08.01.2003 si possono riassumere in: - diversa destinazione finale degli inerti, indirizzati per la totalità in Provincia di Vercelli;

- variazione dei percorsi dei mezzi pesanti, e quindi della viabilità utilizzata, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo dei ricettori degli impatti sul rumore e sull'inquinamento dell'aria, nonché delle interferenze con il traffico veicolare e con le strutture e corpo stradale;

- esclusione di attività di allevamento ittico nel lago. Le caratteristiche delle operazioni di scavo e la progettazione degli interventi risultano invariate mentre, come sopra riportato, risultano per buona parte diversi sia il quadro di riferimento Programmatico che quello Ambientale che necessiterebbero di una revisione e adeguamento rispetto alle innovazioni apportate nel corso dell'iter procedurale fin qui svolto, e rendere la documentazione più organica ai fini valutativi. Alla luce delle modifiche apportate si evidenziano problematiche rispetto alle quali sia l'Organo Tecnico Provinciale che gli Enti interessati non possono richiedere al Proponente ulteriori approfondimenti e/o integrazioni essendo stato il procedimento già sospeso per richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.12, comma 6, della L.R.40/98. - Il complesso idrico è facilmente vulnerabile e già compromesso per quanto riguarda la falda superficiale. A valle della cava sono presenti pozzi ad uso potabile ubicati prevalentemente in territorio della Provincia di Pavia a valle dell'area di intervento nella direzione della falda, come il Comune di Candia Lomellina;

il Proponente non ha fornito, come richiesto, indicazioni dettagliate in merito. Pertanto non si può non tenere conto delle possibili interferenze con tali impianti di utilizzo dell'acqua, la cui efficienza e mantenimento influiscono sicuramente sulla salute pubblica degli abitanti locali. Non si può inoltre non esprimere preoccupazione circa la riduzione dello spessore dello strato granulare che comporta sempre un aumento della fragilità della falda per la riduzione della attività "filtrante" svolta dagli strati sovrastanti. 2) Sulla scorta della documentazione presentata si evidenziano le seguenti criticità rispetto alle quali il Proponente non ha trovato soluzioni o non ha indicato e fornito soluzioni mitigative e compensative degli impatti: - La presenza di inquinanti nell'acquifero superficiale, come risulta dai dati ottenuti da rilievi in pozzi della zona, inducono a considerare il complesso idrico sotterraneo facilmente vulnerabile e già compromesso. Lo scavo sotto falda costituisce, dal punto di vista teorico, l'apertura di una "finestra" sulle acque sotterranee che, consentendo un accesso diretto e non mediato da porzioni di zona non satura e di acquifero aumenta il rischio che queste ultime possano venire contaminate. Il proponente non ha fornito dati sufficienti né indicato eventuali interventi sulle strutture di approvvigionamento idrico esistenti in zona in caso di manifestato inquinamento della falda, né ha avanzato proposte di eventuali azioni e compensazioni per garantire, o migliorare l'utilizzo della risorsa idrica ai fini potabili, anche sulla scorta delle segnalazioni dei Comuni limitrofi. - Il transito dei mezzi pesanti interferisce con la viabilità della Provincia di Pavia dove i Comuni limitrofi di Langosco, Cozzo, Candia Lomellina e S.Angelo (PV) hanno evidenziato problemi di transitabilità, salute e sicurezza degli abitanti;

il Proponente non ha documentato accordi con i Comuni interessati e non ha individuato interventi di adeguamento/miglioramento e manutenzione della viabilità e delle infrastrutture interferite. - In assenza di indicazioni e indagini sulle alternative progettuali, anche in rapporto ai contenuti di cui all'Allegato D della L.R.40/98, non è possibile effettuare valutazioni circa l'opportunità sia economica che ambientale di poter reperire in altre zone i materiali inerti indicati dal progetto presentato. 3) L'Amministrazione Provinciale di Vercelli, con deliberazione della Giunta n.5278 del 04.11.2004, ha approvato Il Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). L'art.40, punto 4, delle N.T.A. indica le seguenti prescrizioni immediatamente vincolanti: a) Fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, il rilascio di autorizzazioni e concessioni all'attività estrattiva risulta consentito purché non si prevedano scavi sotto falda in attuazione dei contenuti di tutela enunciati al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5. b) Il rilascio di nuove autorizzazioni riguardanti l'attività estrattiva deve risultare altresì coerente con le Direttive di cui al precedente comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 5. Detto Progetto di Piano è stato approvato dalla Giunta Provinciale con evidente espressione di volontà e di indirizzi dell'Organo Esecutivo dell'Ente che, nel caso (art.40 punto 1), ".....concorre alla valorizzazione ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del proprio territorio, alla conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario ed al miglioramento dello stesso, con particolare riguardo alle singolarità agricole naturalistiche con particolare riferimento al territorio destinato a risaia ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee", come indicato dal citato art.40, punto 1, delle N.T.A. Lo stesso art.40, punto 2, indica peraltro: "..... Ai sensi della normativa vigente, l'attività estrattiva sul territorio regionale risulta normata dalla

L.R. 69 del 1978 e s.i.. Ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., i progetti di cave, torbiere e "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" possono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo quanto previsto dalla medesima normativa. Il P.T.C.P. recepisce tali contenuti normativi, tenuto conto dei principi di tutela enunciati al precedente comma 1"..... Il Progetto proposto dal proponente in data 08.01.2003, così come integrato in data 20.07.2004, sulla scorta dei chiarimenti ed integrazioni alla documentazione forniti dal Proponente in data 02.02.2005, non risulta coerente con gli indirizzi e la volontà dell'Ente espressi con l'approvazione del Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 5278 del 04.11.2004. 4) il bilancio ambientale del Progetto presentato, con riferimento ad una valutazione integrata degli impatti su tutte le componenti considerate nel loro insieme e al rapporto costi/benefici in presenza/assenza dell'impianto, tenendo conto degli impatti sulla viabilità e sulle strutture idropotabili esistenti nella zona prossima a quella di intervento e dei centri abitati vicini, nonché dei rischi di compromissione della risorsa idrica sotterranea in una zona dove la stessa si presenta già compromessa, non può che essere considerato negativo, pur in presenza delle integrazioni e modifiche progettuali che non hanno esaurientemente soddisfatto le necessità di dati e conoscenze, avanzate nel corso dell'istruttoria, e senza indicare proposte di mitigazioni e/o compensazioni da parte del Proponente. 5) la realizzazione delle opere in progetto e il recupero finale del sito devono essere garantiti attraverso un quadro di certezze e garanzie che allo stato attuale non è stato possibile definire e che il Proponente non ha esaurientemente proposto, stante anche le carenze documentali comunque rilevate;

pertanto si ritiene che le opere progettate, sulla base delle problematiche di carattere ambientale non pienamente risolte nell'ambito della complessiva procedura di VIA e sopra riportate, possano determinare impatti ambientali preoccupanti, date le caratteristiche di rischio dell'area e delle principali componenti ambientali interefere. 6) le osservazioni presentate dal proponente in data 27.04.2005, ai sensi dell'art.10 della Legge n.241/1990, hanno dato conferma dell'esistenza di un quadro ambientale della zona interessata dal progetto già in parte compromesso senza produrre documenti e dati riguardo le problematiche e le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria esperita e che sono poste alla base delle motivazioni addotte in sede di Conferenza dei Servizi, che ha ritenuto di proporre all'Autorità Competente il Giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto.

2) Di dare atto che non si sono evidenziate le condizioni per l'adozione del provvedimento finale discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art.6 - comma 6 della Legge n.241/90, e s.m.i., in quanto le osservazioni in ultimo presentate dal Proponente, in applicazione dei disposti di cui all'art.10 della Legge n.241/1990, così come in ultimo modificata dalla Legge n.15/2005 il Progetto in data 27.04.2005, con richiesta di una diversa valutazione degli elementi e delle informazioni fornite nel corso del procedimento di VIA in quanto la valutazione svolta viene ritenuta immotivata e soggettiva, non sono ritenute meritevoli di accoglimento

3) Di dare atto inoltre che, per effetto del presente giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.13 della L.R.40/98 e così come specificato dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 04.07.2000

n.14607, il presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034 e s.m.i., ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art.12 - comma 8 della L.R.40/98, sarà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, di cui all'art.9 della stessa Legge Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 - comma 8 della L.R.40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 - comma 5 e dell'art.19 - comma 1 della stessa Legge Regionale;

Allegato Sub.A (omissis) Firmato: Il Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali (Ing.G.J.Liar-do).

87

Regione Piemonte

Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.01.2002. Estrazione materiale litoide dal Torrente Brobbio in comune di Margarita - Società Massucco Costruzioni s.r.l. con sede in Cuneo

Il Responsabile del Settore

Visto il progetto riguardante l'intervento di estrazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Brobbio in Comune di Margarita (CN), presentato dalla Società Massucco Costruzioni s.r.l. con sede in Cuneo Via Genova, 122 ;

Visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/05/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di pubblicazione, direttamente al Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del settore
Carlo Girauda

88

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Marentino (Torino)

Avviso di avvio di procedura di classificazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la legge 26/10/1995 n. 447 e la L.R. 20/10/2000 n. 52;

Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 23/5/2005, esecutiva, è stata approvata la proposta di Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Che detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata in libera visione presso gli uffici comunali per trenta giorni consecutivi dal 30 Giugno 2005 al 30 Luglio 2005 negli orari di apertura al pubblico.

Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Marentino ed alla Provincia di Torino eventuali proposte ed osservazioni.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nello stesso giorno di pubblicazione sul B.U.R.

Marentino, 22 giugno 2005

Il Responsabile del Servizio
Gregorio Franzoso

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di interconnessione Acquedotto Città' di Acqui Terme mediante realizzazione campo pozzi in comune di Predosa (Alessandria) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40.

In data 15 giugno 2005 l'Amag S.P.A., con sede in Alessandria Via Damiano Chiesa, 18 ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "interconnessione acquedotto città di Acqui Terme mediante realizzazione campo pozzi in comune di Predosa (AL) " allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 80101 del 15/6/2005 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa - pag. 47" - pubblicato in data 15/6/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 15/6/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita, secondo quanto previsto all'art. 12 - comma 5 della L.R. 40/98 - entro 90 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze Servizi del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria. Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente

Direzione Pianificazione
Difesa Suolo - V.I.A - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Vassola e dal Rio della Paglia, Comune di Chialamberto. Proponente: Clear Energy S.r.l., Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che la ditta Clear Energy S.r.l., C.so Statuto n. 20, Mondovì (CN), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto Derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Vassola e dal Rio della Paglia, Comune di Chialamberto, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9-12 Mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione Attività Estrattive.

Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dai torrenti Soana e Campiglia, Comune di Valprato Soana. Proponente: EVA, Energie Valsabbia, Livemmo di Pertica Alta (BS). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

In data 25/5/2005, il proponente Eva, Energie Valsabbia, Loc. La Perla, Livemmo di Pertica Alta (BS), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dai torrenti Soana e Campiglia, Comune di Valprato Soana, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

Si comunica inoltre che il progetto e' sottoposto al procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato dal D.P.R. 120/2003.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun. / Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni

dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento indicato e' il Dott. Massimo Dragonero, tel. 011/861 3825, fax. 011/ 861 4930.

La Dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele, che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli uno dei più attivi centri benedettini piemontesi. Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità, nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta, con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.